SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 agosto 2000, n. **249.**

Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo britannico, nella misura di L. 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.

Art. 2.

1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subìto un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.

2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a L. 12.000.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5549):

Presentato dal Ministro del tesoro (CIAMPI) il 12 gennaio 1999.

Assegnato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 gennaio 1999, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione il 14 ottobre 1999, il 20 gennaio 2000 ed il 2 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 15 febbraio 2000 (atto n. 5549/*A*- relatore on. MORONI).

Esaminato in aula il 18 febbraio 2000, il 15 marzo 2000 e approvato il 16 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4538):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 marzo 2000, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 luglio 2000 e approvato il 20 luglio 2000.

00G0301

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rio Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rio Marina (Livorno) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell' art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rio Marina (Livorno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pesce è nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rio Marina (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 luglio 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Livorno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 872.13.1.Gab. del 18 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rio Marina (Livorno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Pesce.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell' art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Allocca è nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 luglio 2000, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Frosinone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.56/2515/Gab. del 15 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giacomo Allocca.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° settembre 2000.

Ulteriori disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini somali in Italia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 1° febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1999, concernente l'ingresso e il soggiorno dei cittadini somali in Italia;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1998, n. 184, concernente le disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40;

Considerati gli sviluppi in corso verso la ricostituzione di autorità di governo in Somalia e l'esigenza di riconsiderare la materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini somali in Italia tenendo conto delle condizioni particolari che tale situazione transitoria comporta;

Considerati i tradizionali legami esistenti tra l'Italia e la Somalia;

Decreta:

Art. 1.

La validità dei permessi di soggiorno annuali, rilasciati a cittadini somali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998, può essere estesa, a richiesta, per una durata annuale rinnovabile alla scadenza.

Art. 2.

1. Per l'identificazione dei cittadini somali che intendano entrare in Italia per ricongiungimento familiare può essere fatto ricorso ad elementi tratti da:

a) documenti emessi dal Governo somalo fino al 31 gennaio 1991;

b) documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri;

c) certificazioni provenienti da soggetti che nel quadro del processo di ricostruzione dell'autorità statale in Somalia esercitino a livello centrale o locale un'effettiva capacità di organizzazione amministrativa e civile; la valutazione dell'idoneità di tali soggetti è effettuata dal Ministero degli affari esteri in funzione degli sviluppi della situazione in Somalia.

2. Sarà altresì presa in considerazione l'ulteriore documentazione ritenuta probatoria e presentata dagli interessati volta ad intregare la documentazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

I titoli di viaggio rilasciati a cittadini somali dalle questure competenti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro degli affari esteri del 1° febbraio 1999, sono validi anche per la circolazione nei paesi aderenti agli accordi di Schengen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

00A12016

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti.

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore della Sezione staccata di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dal 20 al 31 luglio, dovuto alle operazioni di trasloco presso la nuova sede di via Orzinuovi, 111;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Brescia dal 21 al 30 luglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 agosto 2000

Il direttore generale: ORSI

00A11977

DECRETO 10 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici;

Vista la nota protocollo n. 2062/2.1.S. del 3 agosto 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 1° agosto 2000 a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 15,30 alle ore 17, causata da interventi di manutenzione evolutiva del sistema informatico, disposta con decreto della stessa Procura generale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 1° agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 agosto 2000

Il direttore generale: PALMIERI

00A11978

DECRETO 16 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Patti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonchè dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Patti ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 5 agosto 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - protocollo n. 1/7998/UDG - del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Patti nel giorno 5 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 agosto 2000

Il direttore regionale f.f.: FONTANA

00A12043

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminophilline».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione del 28 giugno 2000 della ditta L. Molteni e c. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta L. Molteni e c. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

AMINOPHILLINE 6 fiale IV 10 ml 240 mg - A.I.C. n. 000846030.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11984

DECRETO 29 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cemirit».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione del 2 agosto 2000 della ditta Bayer S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

CEMIRIT «adulti supposte» 10 supposte da 1,2 g A.I.C. n. 022360059.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11983

DECRETO 29 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Grifols (già Albutein 25%)».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha auotizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 10 luglio 2000 della ditta Grifols Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Grifols Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

ALBUMINA UMANA GRIFOLS (già ALBUTEIN 25%):

soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 029251042.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11982

DECRETO 29 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clopixol».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 3 luglio 2000 della ditta Lundbeck Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Lundbeck Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

CLOPIXOL flacone gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 026890145.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11981

DECRETO 29 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thiola».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 24 luglio 2000 della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

THIOLA

«Forte» IV 4 fiale 5 ml 500 mg - A.I.C. n. 021547031;

AD sciroppo 1,7% 200 ml - A.I.C. n. 021547068;

BB granulare 20 bustine 5 g - A.I.C. n. 021547070.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11980

DECRETO 29 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Thiosol».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 24 luglio 2000 della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

THIOSOL

AD granulare 20 bustine 350 mg - A.I.C. n. 023743065;

BB granulare 20 bustine 150 mg - A.I.C. n. 023743077.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11979

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2000.

Inserimento della specialità medicinale «Lysodren» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della Sindrome di Cushing grave.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicatà nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997 - serie generale - n. 49/L ;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento 3 giugno 1999, di modificazione al succitato provvedimento 17 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali Deferiprone, Intron A, Roferon A, L-arginina, Lysodren, Eloxatin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren, Temodal, tetraidrobiopterina, testolattone, Adagen, mifepristone, interferone alfa ricombinante, interferone alfa naturale leucocitario n. 3, octreotide, trientine diidrocloridrato, ciclosprina A, ribavirina, epoetina alfa ed epoetina beta, zinco solfato, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 30 gennaio 1997, n. 24 e del 5 maggio 1998, del 10 ottobre 1997, n. 237, del 21 aprile 1999, n. 22, del 2 marzo 1999, n. 50, del 6 dicembre 1997, n. 285, del 21 aprile 1999, n. 92, dell'11 marzo 1998, n. 58, del 9 giugno 1999, n. 133, del 2 dicembre 1992, n. 282, dell'11 gennaio 1999, n. 7, del 3 marzo 1999, n. 51, del 9 giugno 1999, n. 133, del 14 giugno 1999, n. 137, del 3 novembre 1999, n. 258, del 20 dicembre 1999, n. 297, del 10 marzo 2000, n. 58;

Atteso che, per alcuni soggetti affetti dalla sindrome di Cushing, specialità medicinali a base di mitotane, seppur registrate in altri Stati per altre indicazioni, possono costituire una valida alternativa terapeutica;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 9 maggio 2000;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale LYSODREN è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti dalla sindrome di Cushing grave che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

ALLEGATO 1

Denominazione: Lysodren (mitotane) - Bristol M.S.

Indicazione terapeutica: Sindrome di Cushing grave.

Criteri di inclusione: Sindrome di Cushing trattata con terapia radiante o in preparazione all'intervento chirurgico.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.300.000 per paziente al mese, per la durata di sei mesi/un anno.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene tramite il servizio farmaceutico delle strutture prescrittici, ove possibile, oppure della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
	—	—
Anamnesi	+	
Glicemia	+	+
Pressione arteriosa	+	+
Es...... fisico (strie rubre)	+	+
Osteoporosi (fratture spontanee)	+	+
Cortisolemia	+	+
Cortisoluria	+	+
Eventi avversi		+

Se il trattamento è stato sospeso:

data della sospensione e durata effettiva del trattamento;

motivi della sospensione:

non efficacia;

reazioni avverse (indicare quali);

altro.

00A11985

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H,* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera *F* punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato, il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Marche, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei seguenti prodotti, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., ed ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche:

uve fresche, mosto d'uva, mosto d'uva parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11987

DECRETO 30 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2000/2001 delle regioni Molise, Puglia, Piemonte ed Umbria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H,* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può

autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera *F* punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuvo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.

Visto il regolamento del consiglio C.E. n. 1622/2000 della commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato, il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Molise, Puglia, Piemonte ed Umbria, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Molise, Puglia, Piemonte ed Umbria.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 30 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11988

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 agosto 2000.

Autorizzazione all'istituzione del corso di laurea in scienze motorie e alla relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 2000/2001 di iniziativa non correlata alla trasformazione dell'ISEF presso l'Università di Chieti.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'art. 8, comma 7 che dispone che nel primo triennio le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma Universitario in scienze motorie sono destinate eclusivamente agli Atenei che istituiscono i predetti corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate, con conseguente totale onere finanziario a carico delle Università che propongono nuove iniziative;

Visto il parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema Universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facoltà e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e, in particolare gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, lettera *d)* e 4, comma 5;

Vista la documentata proposta di istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2000-2001, del corso di laurea in scienze motorie non correlato alla trasformazione dell'ISEF presentata dall'Università di Chieti;

Preso atto che la predetta proposta è stata trasmessa all'osservatorio in data 7 maggio 1999;

Vista la nota del Comitato nazionale per la valutazione del sistema Universitario del 25 luglio 2000 con la quale il predetto organo consultivo ha reso il parere di rito in ordine alla congruità della proposta di istituzione del corso di laurea in scienze motorie e di attivazione del predetto corso a decorrere dall'anno accademico 2000-2001;

Considerata la necessità che per l'istituzione del predetto corso di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato personale docente, in conformità ai modelli prevalenti in ambito europeo, nonché di congrue risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Chieti è autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 2000-2001, presso le facoltà di medicina e chirurgia, il corso di lau-

rea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso, a condizione che entro il 30 settembre 2000:

siano acquisiti gli accordi formali sottoscritti con gli Enti locali a garanzia di un'adeguata copertura finanziaria dell'iniziativa;

almeno la metà degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andrà rispettata anche negli anni successivi.

Art. 2.

L'Università interessata programma l'accesso al corso in relazione alle effettive disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

Art. 3.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze motorie è adottato dall'Università di cui al presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 entro l'inizio dell'anno accademico 2000-2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11986

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° settembre 2000.

Variazione del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 31 agosto 2000;

Dispone:

A decorrere dal 6 settembre 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 4,25 al 4,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2000

Il Governatore: FAZIO

00A12108

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 27 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16 relativo alla predisposizione degli statuti degli atenei;

Visto il decreto rettorale 4 marzo 1995, n. 553, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1 relativo ai nuclei di valutazione interna degli atenei;

Considerato di dover adeguare lo statuto dell'Università al dettato normativo sopracitato;

Visto l'art. 60, quinto comma, dello statuto, che testualmente recita «Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico;

Sentito il senato accademico;

Decreta:

L'art. 59 dello statuto dell'Università degli studi di Ferrara è sostituito dal seguente:

Art. 59.

Nucleo di valutazione interna

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Per le finalità indicate nel primo comma, il consiglio di amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Ferrara, 27 aprile 2000

Il rettore: BALANDI

00A11989

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 16 luglio 2000)

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, corredato delle relative note, previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

ART. 1.

(Disposizioni sul processo amministrativo).

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia

del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni ».

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso ».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado ».

4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: « entro due giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro dieci giorni ».

ART. 2.

(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione).

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. — *1*. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni

dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2 ».

ART. 3.

(Disposizioni generali sul processo cautelare).

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dai seguenti:

« Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via

provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria ».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

ART. 4.

(Disposizioni particolari sul processo in determinate materie).

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il seguente:

« ART. 23-*bis*. – *1.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istitu-

zioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata ».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

ART. 5.

(Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di giurisdizione).

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *1.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi" »;

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *1.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei sog-

getti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa »;

c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi ».

ART. 8.

(Giurisdizione esclusiva)

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-*bis* e 186-*ter* del codice di procedura civile.

3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.

4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.

ART. 9.

(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali).

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

ART. 10.

(Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti).

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.

ART. 11.

(Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale).

1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza ».

ART. 12.

(Mezzi per l'effettuazione delle notifiche).

1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

ART. 13.

(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali).

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n.186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico ».

ART. 14.

(Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile

1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 15.

(Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato).

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.

ART. 16.

(Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica).

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica ».

ART. 17.

(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa).

1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 *(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)* – *1.* L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

ART. 18.

(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *(Composizione del consiglio di presidenza).* – *1.* In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di

accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b)*;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *c)*.

2.' All'elezione dei componenti di cui alle lettere *b)* ed *e)* del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere *c)* e *f)* del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, .sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente ».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n.186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

ART. 19.

(Carichi di lavoro dei magistrati).

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 6-*bis)* determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati ».

ART. 20.

(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali).

1. Alla legge 27 aprile 1982, n.186, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

« ART. 53-*bis*. – *(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). – 1.* A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ».

ART. 21.

(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario).

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n.36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni, rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 21. — *Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.*

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio .e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.

L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) come modificato dalla presente legge:

«Art. 44 *(Art. 36 del del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)*. — Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare

all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, *ovvero disporre consulenza tecnica*.

Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinre qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura.

La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 23. — La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.

Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.

Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giuridiche del Cosiglio di Stato):

«Art. 38. — La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositato in segreteria *entro dieci giorni* successivi a quello della notificazione».

Note all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato):

«Art. 27 *(Art. 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; articoli 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art. 71 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161)*. — Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:

1) dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse province per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*;

3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di province;

4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più province;

6) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse province del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, all'amministrazione della proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle province e degli enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per sua concessione da enti o privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e secondo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali e comunali;

12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

13) dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;

15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle province e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella seconda parte della lettera *b)* dell'art. 70 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui le giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;

17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge:

«Art. 28. — Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli numeri 395 e 396 del codice di procedura civile.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'art. 330 del codice di procedura civile.

Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'art. 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti su materia di ricorsi amministrativi):

«Art. 8 *(Ricorso)*. — Contro gli atti amministrativi, definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):

«Art. 22 *(Servizi pubblici locali)*. — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

— Il testo dell'art. 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e abrogato dalla presente legge era il seguente:

«Art. 19 *(Norme sul processo amministrativo)*. — 1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

— Il testo del comma 27 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), abrogato dalla presente legge, era il seguente:

«27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 25. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 420 del codice di procedura civile:

«Art. 420 *(Udienza di discussione della causa)*. — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia [c.p.c. 84]. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [c.p.c. 474].

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'art. 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate».

— Si riporta il testo dell'art. 421 del codice di procedura civile:

«Art. 421 *(Poteri istruttori del giudice)*. — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova [c.p.c. 191, 244], anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a norma dell'art. 247».

— Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di procedura civile:

«Art. 429 *(Pronuncia della sentenza)*. — Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».

— Si riporta il testo dell'art. 430 del codice di procedura civile:

«Art. 430 *(Deposito della sentenza)*. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti».

— Si riporta il testo dell'art. 431 del codice di procedura civile:

«Art. 431 *(Esecutorietà della sentenza)*. — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno [c.p.c. 351].

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi».

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolarizzazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1034/1971:

«Art. 5. — Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'art. 3 (2/a).

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775».

(2/a) Comma così modificato dall'art. 33, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

(si segnala che le parole «o di servizi» erano già state soppresse dal decreto legislativo n. 80/1998).

— Per il testo dell'art. 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'art. 3.

— Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca: «Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato alla presente legge:

«Art. 7. — Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'art. 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'art. 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'art. 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'art. 5, primo comma, della presente legge.

Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'art. 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054».

— Il testo dell'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria), abrogato dalla presente legge, era il seguente:

«Art. 13 *(Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture)*. — 1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.

2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 8:

— Il capo I del titolo I del libro IV, del codice di procedura civile reca: «Del procedimento d'ingiunzione».

— Si riporta il testo dell'art. 186-*bis* del codice di procedura civile:

«Art. 186-*bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)*. — Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma».

— Si riporta il testo dell'art. 186-*ter* del codice di procedura civile:

«Art. 186-*ter (Istanza di ingiunzione)*. — Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui

all'art. 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge:

«Art. 26. — Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e quando è investita di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite.

Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

— Per il testo dell'art. 44 del citato regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda in note all'art. 1.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31. Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti.

L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 33 della citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:

«Art. 33. — Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta

Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni».

— Per il testo dell'art. 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, come modificato della presente legge.

«Art. 105. — Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:

«Art. 35. — Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 151 del codice di procedura civile.

«Art. 151 *(Forme di notificazione ordinate dal giudice)* — Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato [c.c. 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge.

«Art. 21 *(Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale)*. — I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente art. 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.

Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'art. 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali, amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda all'art. 1.

Nota all'art. 14:

— Si riporta la tabella *A* allegata alla citata legge n. 186/1982:

«TABELLA *A*

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato *(a)*	15	37
Presidenti di tribunale amministrativo regionale	22	
Consiglieri di Stato *(a)*	72	72
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale		*(b)* 310
Primi referendari		
Referendari		
		420

a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti dal 1° gennaio 1983».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati):

«Art. 12 *(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti)* — 1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n. 186/1982, come modificato dalla presente legge.

«Art. 13 *(Attribuzioni del consiglio di presidenza)*. — Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

«6-bis) *determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati».*

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054

Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati):

«Art. 7. — 1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio».

00A11113

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Willy Brandt», in Roma

Con decreto ministeriale del 4 agosto 2000 la «Fondazione Willy Brandt», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 29 luglio 1998, repertorio n. 36056/8321, a rogito del dott. Mario Lupi, notaio in Roma.

00A11992

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, in Civitavecchia

Con provvedimento del 4 agosto 2000, è stato approvato lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Corso Centocelle, 40, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999.

Da detta data, l'ente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A11990

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, in Firenze

Con provvedimento del 14 luglio 2000, è stato approvato lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, via Bufalini 6, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

L'ente Cassa di risparmio di Firenze, con delibera del 25 luglio 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 27 luglio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A11991

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9000
Yen giapponese	95,12
Dracma greca	337,55
Corona danese	7,4600
Corona svedese	8,3950
Sterlina	0,61540
Corona norvegese	8,0815
Corona ceca	35,368
Lira cipriota	0,57248
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,50
Zloty polacco	3,9300
Tallero sloveno	208,9852
Franco svizzero	1,5532
Dollaro canadese	1,3255
Dollaro australiano	1,5632
Dollaro neozelandese	2,0947
Rand sudafricano	6,2604

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12109

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 18 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

00A11993

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 20 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

00A11994

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 20 luglio 2000 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

00A11995

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 66 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 51 - comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche naturali è vacante il seguente posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE NATURALI

settore scientifico-disciplinare D01C - geologia strutturale

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i ricercatori di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

c) il settore scientifico-disciplinare.

Lingua straniera: inglese

Settori affini: D01B - D02B

00A12044

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651207/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici
(Licitazione privata e pubblico incanto)

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Le profonde innovazioni apportate al sistema di qualificazione delle imprese dalla legge n.109/94 e successive modificazioni e dal DPR 554/99 (regolamento generale di attuazione della suddetta legge 109/94) nonché dal DPR n. 34/2000 (regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione), determinano certamente per gli operatori del settore alcune difficoltà operative.
Le incertezze applicative riguardano soprattutto la fase transitoria – stabilita, per gli appalti di importo pari o inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, fino al 31 dicembre 2001 e, per gli appalti di importo superiore a tale valore, fino al 28 febbraio 2001 - durante la quale è affidato alle stazioni appaltanti la verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel DPR 34/2000 come condizione necessaria e sufficiente per l'affidamento di lavori pubblici. Tali requisiti sono indicati nella allegata tabella A.

Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all'Autorità, è costituito dalla **"formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate"** (art. 4, comma 16, lett. g) della legge 109/94 e successive modificazioni). L'Autorità, nell'ambito di tale disposizione, ha deliberato di fornire un contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell'affidamento.

I documenti predisposti riguardano le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata che sono individuate dall'articolo 20 della legge 109/94 come ordinari sistemi di affidamento.

Sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedura di affidamento.
La necessità di elaborare due diversi modelli è dovuta alla circostanza che gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, essendo fuori dal sistema unico di qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando.

Per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro- poiché le modalità e le procedure per la qualificazione sono analoghe sopra e sotto la soglia del controvalore in euro di 5 milioni di dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a lire 10.374.830.909, si è ritenuto sufficiente elaborare per ogni procedura un unico modello di bando di gara- che dovrà essere adattato dalle stazioni appaltanti alle diverse soglie di importo per quanto

riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la valutazione delle offerte anomale.

Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonché alle procedure di aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati della lettera di invito contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso sistema di affidamento.

A tutti i modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e fac-simili di dichiarazione da presentare all'atto dell'offerta.

Gli schemi indicano i punti soggetti a modifica. Le opzioni in relazione al periodo transitorio introdotto dal DPR 34/2000 (inasprimento dei parametri nel 2001 nonché quelle relative alle differenti previsioni in ragione degli importi dei lavori (requisiti ed offerte anomale) sono evidenziate nei modelli in carattere corsivo e grassetto . Le variabili che devono essere definite dalle stazioni appaltanti sono, invece, vuote.

Ai fini di una maggiore chiarezza dei modelli sono state, inoltre, predisposte tre tabelle: nella tabella B sono indicati i diversi contenuti dei bandi che sono ipotizzabili alla luce delle disposizioni previste nella legge 109/94 e nel DPR 554/1999, nella tabella C sono illustrate le categorie dei lavori e nella tabella D sono indicati i soggetti che possono partecipare alle gare nonché sintetizzati in tre casi tutti i possibili oggetti dei bandi.
Nella tabella F sono indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni (obbligo o facoltà di subappalto o di scorporo) che si applicano ad esse.
I modelli proposti per appalti di importo da zero a 150.000 euro potranno essere utilizzati anche dopo la fine del regime transitorio in quanto questi appalti non sono condizionati da detto regime.

2. Principi, regole ed oggetto dei bandi di gara

La predisposizione dei modelli è stata condotta tenendo conto che l'articolo 18, comma 3, della legge 55/90 e l'articolo 30 del DPR 34/2000 nonché l'art. 73, del DPR 554/99 dispongono che i bandi **devono specificare l'importo totale dei lavori, la categoria prevalente e le eventuali ulteriori categorie relative a tutte le altri lavorazioni previste in progetto**. Le disposizioni prevedono che la individuazione delle suddette categorie deve essere effettuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000.

Va sottolineato che per cogliere appieno il senso delle suddette declaratorie va tenuto presente che l'articolo 9, comma 3, della legge 109/94. ha disposto una bipartizione

delle categorie delle opere pubbliche o dei lavori pubblici tra **categorie di opere generali e categorie di opere specializzate**. Questa suddivisione è stata attuata, per la prima volta, dal D/M 304/1998. che però, non specificava in che si differenziavano le due categorie. Tale specificazione è, oggi, contenuta nelle premesse all'allegato A del D.P.R. 34/2000 e nell'articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999.

In particolare la prima alinea delle premesse dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 stabilisce che si intende per **opera** o **intervento** un **insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche**.
L'articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 suddivide le **opere** in quelle **generali** ed in quelle **specializzate** e stabilisce che si intendono per:

- **opere generali**: le **opere** caratterizzate da una **pluralità di lavorazioni**, indispensabili per consegnare le **opere** o i **lavori** finiti in ogni loro parte;
- **opere specializzate**: le **lavorazioni** che nell'ambito del processo realizzativo delle **opere o dei lavori** necessitano di una particolare specializzazione o professionalità.

Si può, quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni:

- **le opere generali sono quelle per la cui realizzazione sono necessarie l'esecuzione di un insieme di lavorazioni alcune proprie della categorie ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate;**
- **le opere specializzate sono quelle lavorazioni che necessitano di particolari capacità operative e professionalità e che, di norma, sono parti di opere generali.**

Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto presente che, in connessione alle suddette definizioni, la seconda, la terza e la quinta alinea delle premesse del suddetto allegato A del D.P.R. 34/2000 specificano che:

- la **qualificazione** in ciascuna delle **categorie di opere generali**, indicate con l'acronimo **OG**, è conseguita dimostrando capacità di svolgere **in proprio o con qualsiasi mezzo** l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, **finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale**, siano necessarie una **pluralità di specifiche lavorazioni**;
- la **qualificazione** in ciascuna delle **categorie di opere specializzate**, indicate con l'acronimo **OS**, è conseguita dimostrando capacità di svolgere **in proprio** l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di **specifiche lavorazioni** che **costituiscono di norma parte del processi realizzativi di un'opera o un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalità**;
- l'esecuzione di lavorazioni riconducibili a **categorie generali** nonché a **categorie specializzate** per le quali nella **tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie** contenuta nel suddetto allegato A è prevista la **qualificazione obbligatoria** - qualora siano indicate nei bandi di gara, ai sensi di quanto

disposto nell'articolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e dell'articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, **come parti dell'intervento da realizzare** - non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, devono essere subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

In connessione alle suddette disposizioni la quarta alinea delle premesse del richiamato allegato A del D.P.R. 34/2000 - poiché le declaratorie previste dai DD.MM. 770/82 e 304/98 sono in parte diverse da quelle previste nel medesimo allegato - stabilisce che la qualificazione avviene nelle **nuove categorie generali o specializzate** se le **lavorazioni effettivamente realizzate** dalle imprese negli anni antecedenti all'entrata in vigore del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alle qualificazioni, ovvero alle iscrizioni all'Albo Nazionale dei Costruttori, possedute, riguardano lavorazioni previste dalle nuove declaratorie.
Per effettuare tale valutazione occorre tenere conto delle indicazioni contenute nella **tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie** facente parte del suddetto allegato A. Va però considerato che la tabella, per quanto riguarda la corrispondenza fra le categorie di cui al D.M. 304/98 e al D.M. 770/82, riporta quella contenuta nel medesimo D.M. 304/98 che è da considerarsi puramente indicativa poiché, in questo decreto, la suddetta informazione aveva la sola finalità di permettere il trasferimento diretto delle iscrizioni all'A.N.C. dalle vecchie categorie alle nuove categorie. **Quello che rileva per la nuova qualificazione è, invece, l'effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite.**

Al fine di fare in modo che le stazioni appaltanti possano predisporre i bandi di gara nel rispetto delle disposizioni prima richiamate, va esaminata ed interpretata la disposizione di cui alla seconda alinea delle premesse al suddetto allegato A che stabilisce che **ciascuna categoria di opere generali individua attività non comprese nelle altre categorie generali**.
Tale norma potrebbe far sorgere alcuni interrogativi, in particolare con riferimento alle categorie generali **OG1** e **OG11**, in quanto le lavorazioni di cui alla categoria **OG11** fanno parte delle lavorazioni previste nella categoria **OG1**.
Tale fatto non pone, però, alcun problema se si tiene conto che, in base alle altre disposizioni prima richiamate, **ogni intervento** può essere costituito da lavorazioni appartenenti ad **una sola categoria di opera generale** o, anche, ad un **insieme di categorie di opere generali** che, a loro volta, sono costituite da **lavorazioni proprie** e da un **insieme di lavorazioni** appartenenti, invece, a **diverse categorie di opere specializzate**.
Un intervento autostradale può, infatti, prevedere la esecuzione di rilevati, viadotti e gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti appartengono alla categoria generale **OG3** e le gallerie naturali alla categoria generale **OG4**. A loro volta sia le **OG3** e sia le **OG4** possono prevedere lavorazioni appartenente ad una **categoria di opere specializzate** (ad esempio lavori in terra (**OS1**), impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (**OS9**), segnaletica stradale non luminosa (**OS10**), apparecchiature strutturali speciali (**OS11**), barriere e protezioni stradali (**OS12**), ecc.). Si sottolinea che le

disposizioni prevedono che la **categoria prevalente è unica ed è quella di importo più elevato**.

E', infatti, proprio in conseguenza dell'esistenza di tali possibilità oggettive e del fatto di ritenere necessario che la maggior parte delle lavorazioni costituenti un'**opera generale** siano eseguite da imprese adeguatamente e specificatamente qualificate, che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 55/90, all'articolo 13, comma 7, della legge 109/94, agli articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi 1 e 2, e 95 del D.P.R. 554/1999 nonché all'articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, prevedono:

a) che nel bando di gara siano indicate:
    - l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
    - **la categoria generale o specializzata** considerata prevalente;
    - tutte le parti, **purché di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque superiore a 150.000 Euro, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'intervento**, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, **sono** subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili;
b) che le **categorie di opere specializzate** si suddividano in quelle a **qualificazione non obbligatoria** ed in quelle a **qualificazione obbligatoria**;
c) che le **lavorazioni delle categorie specializzate a qualificazione obbligatoria**, qualora l'aggiudicatario sia privo di adeguata qualificazione, **devono** essere affidate in subappalto;
d) che vi siano alcune lavorazioni appartenenti quasi tutte a categorie specializzate da considerarsi **strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate, sotto il profilo ingegneristico, da notevole contenuto tecnologico o da rilevante complessità tecnica**, (individuate all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999) per le quali - qualora **tutte** quelle previste nel bando di gara siano, **singolarmente considerate**, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori - vi sia un particolare divieto di subappalto.

Quindi nel caso di un intervento appartenente alla categoria generale **OG1** (edifici civili ed industriali) il bando di gara deve indicare, ove previste, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria **OG11** (impianti tecnologici), sempre che esse siano di **importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque superiore a 150.000 Euro**, indipendentemente dal fatto che la declaratoria della categoria **OG1** parla di **impianti tecnologici**. Questa indicazione è, infatti, conseguenza del fatto che la **definizione di opera generale** prevede che essa **sia finita in ogni sua parte e sia pronta all'uso da parte dell'utilizzatore** sia, cioè, di per sé **capace di esplicare funzioni economiche e tecniche**.

Va anche rilevato che, ai sensi del suddetto articolo 18, comma 3, della legge 55/90, si ritiene sia possibile indicare nel bando di gara anche lavorazioni di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto oppure a 150.000 euro che, però, sono soltanto subappaltabili.

Per quanto riguarda gli **impianti tecnologici** da realizzarsi in **opere generali** occorre, però, tenere presente che l'allegato A del D.P.R. 34/2000 parla di questi impianti oltre che nella declaratoria relativa alla categoria **OG11** anche nelle declaratorie relative alle categorie **OS3**, **OS5**, **OS28** e **OS30**. E' possibile, pertanto, nei bandi riferirsi o alla categoria **OG11** o alle categorie **OS3**, **OS5**, **OS28** e **OS30**. La scelta fra le due ipotesi deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria **OG11** si riferisce ad un **insieme coordinato** di impianti da realizzarsi **congiuntamente**. Ove non si ricada in tale situazione gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le **OS3**, **OS5**, **OS28** e **OS30** ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che siano **singolarmente** di importo **superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque di importo superiore a 150.000 Euro**. Tali impianti, logicamente, potranno essere realizzati anche da imprese in possesso di attestazione che preveda la qualificazione nella categoria **OG11**.

Per quanto, invece, riguarda le **strutture, impianti ed opere speciali caratterizzate,** di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 109/94, elencate all'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999 – dato che le disposizioni di cui all'articolo 73, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999 e all'articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 34/2000, come già rilevato, prevedono che le parti dell'intervento da realizzare siano sempre indicate nel bando di gara con riferimento alle **categorie generali** e/o **specializzate** di cui al suddetto D.P.R. 34/2000 - vi è la necessità di individuare a quale categoria corrisponda ognuna delle voci del suddetto elenco. Tale corrispondenza deve essere effettuata comparando le indicazioni dell'elenco con le declaratorie dell'allegato A al citato D.P.R. 34/2000.

Sulla base di tale comparazione si può stabilire che:

- le **strutture, gli impianti e le opere speciali** di cui alle lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), dell'elenco sono rispettivamente quelle delle categorie **OS2, OS4, OS5, OS30, OS21, OG12, OS11, OS13, OS29, OS27, OS14, OS22**;
- le **strutture, gli impianti e le opere speciali** di cui alla lettera b) sono quelle della categoria **OS3** nonché della categoria **OS28** in quanto nella lettera si parla anche di **impianti di termoregolazione** e, cioè, di **impianti termici e di condizionamento** che costituiscono la suddetta **categoria OS28**;
- le **strutture, gli impianti e le opere speciali** di cui alla lettera f) sono quelle della categoria **OS20** nonché della categoria **OS21** in quanto nella lettera si parla anche di **esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali** e, cioè, di **indagini geognostiche** che fanno parte della suddetta **categoria OS21**.

Va, inoltre, tenuto conto che, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 7, della legge 109/94, nel caso di cui all'articolo 72, comma 4, lettere b) ed f)
la condizione che gli importi, **singolarmente considerati**, siano superiori al 15% dell'importo complessivo dell'intervento deve riferirsi ad ognuna delle due categorie cui si riferiscono le due lettere.

Altro aspetto che è stato esaminato riguarda l'articolo 24 del D.P.R. 34/2000. Esso stabilisce come va determinato l'importo dei lavori contrattuali utilizzabile ai fini della qualificazione.
In particolare è stato necessario stabilire quale criterio si debba seguire per determinare la quota parte dell'importo contrattuale che sia utilizzabile ai fini della qualificazione nel caso siano state subappaltate lavorazioni a **qualificazione non obbligatoria** insieme a lavorazioni a **qualificazione obbligatoria** e queste siano entrambe di importo superiore alle due diverse franchigie previste dal suddetto articolo (30% dell'importo complessivo dell'appalto nel caso di **lavorazioni a qualificazione non obbligatoria** e 40% dell'importo complessivo dell'appalto nel caso di **lavorazioni a qualificazione obbligatoria**).
Per definire il criterio si è tenuto conto che:

- se le eccedenze fossero determinate con riferimento separato agli importi calcolati in base alle due percentuali (30% e 40%) la franchigia diventerebbe pari al 70% in violazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 24;
- se le eccedenze fossero determinate con riferimento in entrambi i casi (**qualificazione non obbligatoria e qualificazione obbligatoria**) o al 30% o al 40% si avrebbe l'effetto di produrre, nella prima ipotesi, un danno all'impresa e, nella seconda ipotesi, un favore alla stessa;

E' stato, pertanto, ritenuto rispondente alle norme stabilire che l'eventuale **eccedenza** deve essere determinata con riferimento ad una percentuale (compresa fra il 30% ed il 40%) che tenga adeguatamente conto dei due diversi importi delle opere subappaltate.
Tale percentuale, è determinabile in uno dei due seguenti modi:

- sommando le due percentuali del 30% e del 40% la prima moltiplicata per il valore del rapporto fra l'**importo delle lavorazioni a qualificazione <u>non</u> obbligatoria** e l'**importo totale delle lavorazioni subappaltate** e la seconda moltiplicata per il valore del rapporto fra l'**importo delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria** e l'**importo totale delle lavorazioni subappaltate**;
- sommando alla percentuale del 30% la quota parte del 10% ottenuta moltiplicando tale percentuale per il valore del rapporto fra l'**importo delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria** e l'**importo totale delle lavorazioni subappaltate**.

Nel fac-simile allegato ai bandi si è seguita la prima ipotesi.

Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 della legge 109/94 i modi di determinazione del corrispettivo sono tre (**a corpo e a misura (caso A), a corpo (caso B), a misura (caso C)**).
La scelta tra i contratti con corrispettivo **a corpo**, con corrispettivo **a corpo e a misura** o con corrispettivo **a misura**, in relazione alla natura delle opere, è rilevante perché la legge ne fa derivare diversi effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta determina, infatti, una diversa modalità di articolazione del criterio di aggiudicazione, descritto al punto **13.** del modello del pubblico incanto ed al punto **11.** del modello della licitazione privata, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 109/94: per i contratti **a corpo e a misura (caso A)** l'aggiudicazione va effettuata con il metodo dell'offerta a

prezzi unitari; per i contratti **a corpo (caso B)** mediante offerta a prezzi unitari (**alternativa 1**) ovvero mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara (**alternativa 2**); per i contratti **a misura** mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (**alternativa 1**) oppure mediante offerta a prezzi unitari (**alternativa 2**).
Tali alternative sono considerate anche al punto **5.** del modello di bando per il pubblico incanto che indica la documentazione di cui i concorrenti devono tenere conto al fine della formulazione dell'offerta che, per il caso di offerta a prezzi unitari, comprende anche **la lista delle categorie e lavorazioni**.

I tre diversi modi di determinazione del corrispettivo ed i due diversi criteri di aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalità con cui viene effettuata la contabilità dei lavori in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei piani della sicurezza che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, non sono soggetti a ribasso. Le disposizioni prevedono, infatti, che i prezzi costituenti l'**offerta a prezzi unitari** siano al netto dei suddetti oneri, mentre l'**offerta di ribasso** sul prezzo complessivo dei lavori o sull'elenco prezzi posti a base di gara riguardano valori che comprendono i suddetti oneri di sicurezza. E', inoltre, stabilito che la contabilità:

a) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente **a corpo** venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all'**importo complessivo offerto** che costituisce quello contrattuale;
b) per gli interventi il cui corrispettivo è parte a corpo e parte a misura:
   - per la parte a corpo venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all'**importo offerto che costituisce parte di quello contrattuale**;
   - per la parte a misura venga effettuata sulla base dei **prezzi offerti** per le singole lavorazioni e forniture;
c) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente a misura venga effettuata sulla base dei **prezzi offerti** (**alternativa 1**) per le singole lavorazioni e forniture necessarie per l'esecuzione dell'intervento oppure dell'**elenco prezzi** (**alternativa 2**) delle singole lavorazioni e forniture, posto a base di gara, **al netto del ribasso offerto**.

Le suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di bando di gara apposite disposizioni. E' stato stabilito al punto **15.** (**lettera j**) di quello per pubblico incanto ed al punto **12.** (**lettera j**) di quello per licitazione privata che nel:

- ***(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura)***
  la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo **prezzo offerto** e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei **prezzi**

unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
  la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate **all'importo** contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- ***(caso C: appalto con corrispettivo a misura)***
  (alternativa n. 1)
  la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
  (alternativa n. 2)
  la contabilità dei lavori sia effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari di progetto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) venga detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non sia assoggettato a ribasso con la seguente formula ***(SAL*(1-IS)*R)*** (dove ***SAL*** = Importo stato di avanzamento; ***IS*** = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; ***R*** = Ribasso offerto).

Per quanto riguarda il problema prospettato circa l'ammissibilità di una dimostrazione del possesso del requisito della cifra d'affari con riferimento anche ad un solo anno va rilevato che esso ha due profili completamente differenti: uno riguarda l'esibizione della documentazione, l'altro le verifiche della stazione appaltante.
Sotto il primo profilo non si può prescindere dalla disposizione riguardante il costo del lavoro e l'ammortamento che richiedono necessariamente l'esibizione dei bilanci per un quinquennio che debbono, pertanto, essere esibiti.
Sotto il secondo profilo, invece, non è da escludere che la stazione appaltante, di fronte a risultanze di bilanci che evidenziano come già in uno solo dei cinque anni si raggiunga l'importo della cifra d'affari, possa omettere la verifica degli altri bilanci anche se occorre tenere conto che queste verifiche devono essere effettuate ai fini del costo del personale e dell'ammortamento.
In base a queste considerazioni la possibilità di documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno deve essere limitata agli appalti di importo pari o inferiore 150.000 euro.
Per quanto riguarda la richiesta di prevedere la possibilità di autodichiarare il rispetto della legge 68/99 e di individuare un periodo di validità della relativa certificazione non si ritiene che possa essere accolta in quanto la disposizione dell'articolo 17 della legge 68/99 deve essere considerata norma speciale che deroga al principio generale in

materia di autocertificazione. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro con circolare n.41 del 26/6/2000.
Per quanto riguarda le cause di esclusione dalle gare si è tenuto conto che la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della disposizione contenuta nell'articolo 75 del testo originario del D.P.R. 554/1999 ha fatto permanere in vita l'efficacia dell'articolo 17 del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, è a questa disposizione che fino a nuove norme va fatto riferimento. Si deve comunque considerare che la disposizione regolamentare non era altro che trascrizione normativa di principi giurisprudenziali pacifici.
E' stato, inoltre, previsto nei modelli che nel momento in cui si conclude il procedimento relativo a nuove norme regolamentari che riproducano più o meno il detto articolo 75, è a queste norme che occorrerà fare riferimento nei bandi. Ciò soltanto dal giorno della loro entrata in vigore e non dalla data di mera approvazione.

3. Appalti di importo superiore a 150.000 euro

3.1 .Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata)

Per la redazione dei modelli di bando si è fatto riferimento agli allegati "L" e "M" del DPR 554/99, che recepiscono indicazioni della direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti sono stati elaborati in modo da essere concisi – come richiesto dalla normativa comunitaria - ma sufficientemente chiari e contenenti tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti in condizione di formulare l'offerta o la richiesta di invito.

Per quanto riguarda la licitazione privata, la procedura di aggiudicazione è articolata, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 109/94, in una prima fase di verifica dei requisiti di qualificazione ed una seconda fase di presentazione e valutazione delle offerte.
Tale modalità procedimentale si esplica nella pubblicazione di un bando di gara sulla base del quale il concorrente che ritenga di avere i requisiti può presentare domanda; la stazione appaltante deve invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. A differenza del pubblico incanto, si operano, sostanzialmente, due ammissioni: pre-ammissione e ammissione all'apertura delle buste, mentre nel pubblico incanto esiste solo la seconda.

Si è ritenuto - per tener conto della semplificazione apportate all'ordinamento dal DPR 403/98 e per non imporre ai concorrenti adempimenti che sono ripetitivi - di anticipare alla fase della prequalificazione la presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali, speciali e al divieto di partecipazione per le imprese in situazioni di controllo. In tal modo si realizza uno snellimento della fase istruttoria da parte della stazione appaltante, eliminando subito i concorrenti privi di requisiti.

Nei modelli di bando è stata, pertanto, previsto:

a) l'importo complessivo dell'intervento (punto **3.3.**);

b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica individuata secondo l'allegato A del DPR 34/2000 (punto **3.3.**);
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate con qualificazione obbligatoria, diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi o categorie, se di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro (da inserire nella tabella prevista al punto **3.5.**).

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità alla gara queste sono state indicate al punto **11.** del bando per pubblico incanto ed al punto **10.** del bando per licitazione privata, tenendo conto che, per il regime transitorio, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono quelli previsti dagli articoli 31 e 32 del DPR 34/2000, in ragione delle diverse soglie di importo. E' sempre prevista la possibilità di partecipare alla gara qualora in possesso dell'attestazione SOA.
Il punto **10.** del modello di bando per pubblico incanto ed il punto **5.** del modello di bando per licitazione privata individuano i soggetti ammessi alla gara. E' stata inoltre precisata, per il caso di associazione temporanea di impresa o consorzi (articolo 95 del DPR 554/1999) la misura dei requisiti che devono possedere l'impresa mandataria e le mandanti.

3.2 .Documenti complementari al bando di gara

3.2.1 disciplinare di gara

La prima parte del disciplinare indica dettagliatamente la documentazione amministrativa richiesta e la modalità di presentazione dell'offerta economica. La documentazione amministrativa riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria previsti dalla legge per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica.

In questa fase sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente necessari, semplificando la gara e favorendo così la più ampia concorrenzialità. Pertanto è prevista l'autodichiarazione per le cause di esclusione e per i requisiti speciali e, come sancito dall'articolo 6 del DPR 403/98, sono stati predisposti fac-simili della modulistica necessaria. Tutte le dichiarazioni (esclusa quella relativa al subappalto in quanto dipendente dalle scelte del concorrente) sono state ordinate in un modello unico che facilita certamente l'accesso alla gara e l'esame istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante.
E' comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la documentazione devono contenere quanto prescritto nel disciplinare stesso o nella lettera di invito.
Si evidenzia che la dichiarazione relativa alle opere da subappaltare è necessaria, a pena di esclusione, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, previste al punto 3.5 del bando di gara, appartenenti a categorie di opere generali o di opere specializzate a qualificazione obbligatoria.

Le modalità di formulazione dell'offerta economica sono diverse in relazione alla diversa determinazione del criterio di aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando ("A", "B" e"C"). In particolare, nel caso di offerta a prezzi unitari il concorrente dovrà presentare la lista delle lavorazioni e delle forniture redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 del DPR 554/99.

La seconda parte del disciplinare, a garanzia della trasparenza della procedura e della "par condicio" dei concorrenti, stabilisce dettagliatamente il procedimento di aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifica a campione ex articolo 10, comma 1- quater della legge 109/94.

Si prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato per l'apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nel plico "A", verifichi il possesso dei requisiti, nonché l'assenza di offerte da parte di imprese che sono tra loro in situazioni di controllo ovvero da parte di consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Successivamente si procede al sorteggio di una percentuale, stabilita nel disciplinare, del numero dei concorrenti ammessi ai quali è richiesta la trasmissione della documentazione indicata nel disciplinare stesso.
Il disciplinare prevede la presentazione di documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal DPR 34/2000, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Ciò perché sia i dati dei bilanci, sia quelli delle dichiarazioni fiscali non sono sempre sufficienti a dimostrare completamente i requisiti della cifra d'affari in lavori, del personale dipendente e degli ammortamenti.
Si è ritenuto opportuno, pertanto, integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà esplicitanti la cifra d'affari, il personale dipendente e gli ammortamenti. Tali dichiarazioni devono essere "asseverate" dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o da un consulente del lavoro iscritto al corrispondente Albo. La documentazione è modulata per ciascun tipo di società. Sono allegati al disciplinare i fac-simile di dichiarazione.

Si segnala che l'elenco dei lavori eseguiti è integrato da quello dei lavori diretti dal direttore tecnico, come previsto dall'articolo 18, comma 14, del DPR 34/2000 e ciò al fine di permettere la partecipazione alle gare anche di concorrenti che non abbiano realizzato direttamente lavori appartenenti alla categoria generale o specializzata prevista dal bando.

Si forniscono, inoltre, alcune precisazioni per chiarire a quale voci del bilancio o delle dichiarazioni dei redditi ci si deve riferire per individuare la cifra d'affari , l'ammortamento ed il costo del personale; a tale scopo sono fornite le tabelle F, G e H che, si sottolinea, non sono parte dei modelli di bando.

E' poi ammessa la possibilità per il concorrente di adempiere all'obbligo probatorio avvalendosi dell'articolo 7 del DPR 403/1998, nel caso in cui abbia già presentato la documentazione alla medesima stazione appaltante o ai suoi uffici (per il concetto di uffici si veda l'atto di regolazione n. 15/2000 dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici).

Per esigenze di economia del procedimento è poi previsto che la stazione appaltante possa procedere, contemporaneamente alla verifica a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, anche alla verifica dei requisiti di ordine generale, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del DPR 403/98; gli effetti della verifica sono diversi e, in questo caso, qualora vi sia discordanza tra il dichiarato e l'accertato, la sanzione consiste soltanto nell'esclusione dalla gara, oltre alle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni false.

E' infine disciplinato il procedimento di valutazione delle offerte anomale in relazione all'importo dell'appalto, secondo le modalità previste nell'atto di regolazione n.15/2000 dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici.

3.2.2 Lettera di invito

La lettera di invito specifica sia i documenti sia le dichiarazioni da presentare unitamente all'offerta sia il procedimento di aggiudicazione.

Alla lettera di invito, per il caso di offerta prezzi unitari, è altresì allegata la lista delle lavorazioni e forniture.

L'offerta economica è presentata con le stesse modalità previste nel disciplinare di gara per il pubblico incanto.
Il procedimento di aggiudicazione prevede la verifica della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed il sorteggio ex art. 10, comma 1- quater della legge 109/94.

La documentazione da trasmettere e le relative modalità e condizioni sono le medesime indicate nel disciplinare di gara del pubblico incanto.

4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro

4.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata)

Gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro sono fuori dal sistema unico di qualificazione e sono disciplinati dall'articolo 28 del DPR 34/2000 secondo un regime semplificato che prevede requisiti ridotti per le imprese. Ciò comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che non occorre indicare la categoria delle lavorazioni. Tuttavia, l'articolo 8, comma 1, della legge 109/94 impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.

Pertanto, nel modello di bando (punto **3.3.**) è specificata la natura dei lavori intesa come appartenenza ad una tipologia individuata per grandi insiemi di lavori; tale tipologia è elencata, a titolo di esempio, tra parentesi.

Tale previsione si riflette anche sulle condizioni minime di partecipazione alla gara, ove è richiesto espressamente che i lavori eseguiti nel quinquennio anteriore al bando di gara (articolo 28, comma 1, lettera a) devono riferirsi al lavori della stessa natura prevista al punto 3.3 del bando stesso. Tali requisiti devono essere valutati, quindi, non solo con riferimento all'importo dell'appalto da affidare ma anche alla natura dell'intervento. Ciò comporta, al fine dell'eventuale subappalto, che il limite del 30% previsto dall'articolo 34 della legge 109/94 si deve riferire all'importo del contratto da stipulare.

Alla luce di queste considerazioni, non è quindi prevista l'indicazione delle lavorazioni subappaltabili o scorporabili ai fini della qualificazione, fatta eccezione per le lavorazioni richiedenti una specifica qualificazione resa indispensabile da norme speciali (legge 46/90). Tale indicazione non è obbligatoria, ma è opportuna poiché, in caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla quota del 30% dell'importo di contratto che l'aggiudicatario può subappaltare con la possibilità che sorgano difficoltà, nel caso che tali lavorazioni superino la suddetta percentuale e l'aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione.

Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti è stato, però, previsto che il bando indichi a quale categoria i lavori appartengano.

4.2. *Documenti complementari al bando di gara*

Il disciplinare di gara e la lettera di invito sono state redatte in modo analogo a quelle prima descritte con riferimento agli appalti di importo superiore ai 150.000 euro.

Le differenze più rilevanti si riscontrano nella parte relativa alla documentazione dei requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione è semplificata e comprende un elenco dei lavori eseguiti, un elenco dei lavori diretti dal proprio direttore tecnico, i bilanci, una dichiarazione relativa alla consistenza dell'organico ed una dichiarazione relativa all'attrezzatura posseduta.

TABELLA A

REQUISITI A REGIME E TRANSITORI

Requisiti d'ordine speciale determinati e comprovati ai sensi dell'articolo 18 e 22 del Regolamento	*Qualificazione (a regime)*	*Qualificazione alternativa transitoria classifiche I - IV (anni 2000/2001)*	*Qualificazione alternativa transitoria classifiche V – VIII (fino al 28 febbraio 2001)*
Idonee referenze bancarie	Si	Si	Si
Cifra d'affari in lavori	Non inferiore al **100%** della somma degli importi delle qualifiche richieste ed **inoltre** (per class. VIII) non inferiore a **3** volte l'importo dei lavori a base di gara	Non inferiore a **1,75/2,275** volte l'importo dei lavori a base di gara	Non inferiore a **2,5** volte l'importo dei lavori a base di gara
Idonea direzione tecnica	Si	Si	Si
Importo dei lavori in ogni singola categoria richiesta	Non inferiore al **90%** dell'importo della qualifica richiesta	Non inferiore al **60/78%** dell'importo dei lavori a base di gara ovvero al **40/52%** (per importo pari o inferiore a 3.500.000 di euro)	Non inferiore al **60%** dell'importo dei lavori a base di gara
Importo di un lavoro in ogni singola categoria richiesta	Non inferiore al **40%** dell'importo della qualifica richiesta		Non inferiore al **30%** dell'importo dei lavori a base di gara
Importo di due lavori in ogni singola categoria richiesta	Non inferiore al **55%** dell'importo della qualifica richiesta		Non inferiore al **40%** dell'importo dei lavori a base di gara
Importo di tre lavori in ogni singola categoria richiesta	Non inferiore al **65%** dell'importo della qualifica richiesta		Non inferiore al **50%** dell'importo dei lavori a base di gara
Attrezzatura tecnica	**2%** della cifra d'affari in lavori	**1/2%** della cifra d'affari in lavori	**1%** della cifra d'affari in lavori
Costo del personale dipendente	**15%** della cifra d'affari (**40%** operai) ovvero **10%** nel caso di dipendenti a tempo indeterminato (**80%** laureati o diplomati)	**15%** della cifra d'affari (**40%** operai) ovvero **10%** nel caso di dipendenti a tempo indeterminato (**80%** laureati o diplomati)	**15%** della cifra d'affari (**40%** operai) ovvero **10%** nel caso di dipendenti a tempo indeterminato (**80%** laureati o diplomati)
Struttura di progettazione per la qualifica progettazione ed esecuzione	staff tecnico composto per metà da laureati (due/I-II-III);(quattro/IV-V); (sei/VI-VII-VIII) o ATI verticale		

TABELLA B

	Procedura					
	Pubblico incanto			***Licitazione privata***		
Importo in milioni	<290,440	>290,440 e <10.374,83	>10.374,83	<290,440	>290,440 e <10.374,83	>10.374,83
Requisiti	art. 28 D.P.R. 34/2000	art. 31 D.P.R. 34/2000	art. 32 D.P.R. 34/2000	art. 28 D.P.R. 34/2000	art. 31 D.P.R. 34/2000	art. 32 D.P.R. 34/2000
Caso A Corrispettivo a corpo e a misura	Offerta a prezzi unitari					
Caso B Corrispettivo a corpo	(***alternativa n. 1***) Offerta a prezzi unitari					
	(***alternativa n.2***) Offerta di ribasso sul prezzo complessivo					
Caso C Corrispettivo a misura	(***alternativa n. 1***) Offerta a prezzi unitari					
	(***alternativa n. 2***) Offerta di ribasso sull'elenco prezzi					

TABELLA C

CATEGORIE di LAVORI ai fini del bando di gara
OPERE GENERALI (a)
OPERE SPECIALIZZATE (b)
È prescritta la qualificazione obbligatoria (DPR 34/2000)
OPERE di cui all' Articolo 72, comma 4, del RG (b1)
Altre OPERE specializzate (b2)
È prescritta la qualificazione obbligatoria (DPR 34/2000)
categorie per le quali **non** è prescritta la qualificazione obbligatoria (DPR 34/2000) (b2-1)
categorie per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria (DPR 34/2000) (b2-2)
OS 1 Lavori in terra
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica
OS 12 Barriere e protezioni stradali
OS 22 Demolizione di opere
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 32 Strutture in legno
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

TABELLA D

Soggetto singolo	▪ impresa *(individuale, società di persone, società cooperativa, società artigiana, società di capitali; art. 10, comma 1, lettera a), legge 109/94);* ▪ consorzio stabile *(art. 10, comma 1, lettera c) e art. 12, legge 109/94);* ▪ consorzio fra società cooperative *(art. 10, comma 1, lettera b), legge 109/94);* ▪ consorzio fra imprese artigiane *(art. 10, comma 1, lettera b), legge 109/94).*
A.T.	▪ associazione temporanea di imprese *(art. 10, comma 1, lettera d), legge 109/94);* ▪ consorzio di concorrenti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile *(art. 10, comma 1, lettera e), legge 109/94);* ▪ gruppo europeo di interesse economico (GEIE) *(art. 10, comma 1, lettera e-bis) legge 109/94*
(a)	categorie di opere generali.
(b1)	categorie di opere specializzate di cui all'articolo 72, comma 4, del RG
(b2-1)	categorie di opere specializzate diverse da quelle di cui all'articolo 72, comma 4, del RG, per le quali **non è prevista** la qualificazione obbligatoria dal DPR 34/2000.
(b2-2)	categorie di opere specializzate diverse da quelle di cui all'articolo 72, comma 4, del RG per le quali **è prevista** la qualificazione obbligatoria dal DPR 34/2000.
importo attinente alla categoria prevalente	è calcolato detraendo dall'importo complessivo dei lavori la somma degli importi di tutte le eventuali altre **categorie (a), (b1), (b2-1) e (b2-2)** previste nell'intervento, diverse da quella prevalente, quali esse siano. Ai fini della presente tabella è indicato con **(K)**.
Caso 1	appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una sola categoria, quale essa sia e, pertanto, categoria prevalente.
Caso 2	appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente, quale essa sia, e lavorazioni appartenenti alle **categorie (b1), tutte** singolarmente di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, ed inoltre eventualmente anche lavorazioni appartenenti alle **categorie (a), (b2-1)** e **(b2-2)**. *(art. 13, comma 7, legge 109/94)*
Caso 3	appalto che prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente, quale essa sia, e lavorazioni appartenenti a **categorie (b1), non tutte** singolarmente di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori, ed inoltre eventualmente anche lavorazioni appartenenti alle **categorie (a), (b2-1) e (b2-2)**.

TABELLA E- ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL'INTERVENTO
(artt. 72,73,74 del Regolamento Generale)

			LAVORAZIONI ART. 72, COMMA 4, REG. GEN.	PARTI DELL'INTERVENTO COSTITUITE DA LAVORAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE AL 10% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO OPPURE SUPERIORE A 150.000 EURO							
				PRESENZA DI LAVORAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 4, DEL REG. GEN. *NON TUTTE* DI IMPORTO SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO				PRESENZA DI LAVORAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 4, DEL REG. GEN. *TUTTE* DI IMPORTO SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO			
				ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *SOLO SE IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *ANCHE SE NON IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	SUBAPPALTABILE	ESEGUIBILE TRAMITE ATI	ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *SOLO SE IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	ESEGUIBILE DIRETTAMENTE *ANCHE SE NON IN POSSESSO* DI QUALIFICAZIONE	SUBAPPALTABILE	ESEGUIBILE *SOLO* TRAMITE ATI
GENERALI	OG 1	Edifici civili		X		X	X	X		X	
	OG 2	Restauro		X		X	X	X		X	
	OG 3	Strade, ...		X		X	X	X		X	
	OG 4	Opere d'arte		X		X	X	X		X	
	OG 5	Dighe		X		X	X	X		X	
	OG 6	Acquedotti, ...		X		X	X	X		X	
	OG 7	Opere marittime ...		X		X	X	X		X	
	OG 8	Opere fluviali, ...		X		X	X	X		X	
	OG 9	Impianti per		X		X	X	X		X	
	OG 10	Impianti per la		X		X	X	X		X	
	OG 11	Impianti tecnologici		X		X	X	X		X	
	OG 12	Opere ed impianti	X	X		X	X	X			X
	OG 13	Opere di ingegneria		X		X	X	X		X	
SPECIALIZZATE	OS 1	Lavori in terra			X	X	X		X	X	
	OS 2	Superfici decorate	X	X		X	X	X			X
	OS 3	Impianti idrico-sanitario, ..	X	X		X	X	X			X
	OS 4	Impianti elettromeccanici ..	X	X		X	X	X			X
	OS 5	Impianti pneumatici	X	X		X	X	X			X
	OS 6	Finiture di opere			X	X	X		X	X	
	OS 7	Finiture di opere			X	X	X		X	X	
	OS 8	Finiture di opere			X	X	X		X	X	
	OS 9	Impianti per la		X		X	X	X		X	
	OS 10	Segnaletica stradale ...		X		X	X	X		X	
	OS 11	Apparecchiature	X	X		X	X	X			X
	OS 12	Barriere e			X	X	X		X	X	
	OS 13	Strutture prefabbricate ...	X	X		X	X	X			X
	OS 14	Impianti di	X	X		X	X	X			X
	OS 15	Pulizia di		X		X	X	X		X	
	OS 16	Impianti per centrali		X		X	X	X		X	
	OS 17	Linee telefoniche		X		X	X	X		X	
	OS 18	Componenti		X		X	X	X		X	
	OS 19	Impianti di reti		X		X	X	X		X	
	OS 20	Rilevamenti topografici	X	X		X	X	X			X
	OS 21	Opere strutturali	X	X		X	X	X			X
	OS 22	Impianti di	X	X		X	X	X			X
	OS 23	Demolizione di			X	X	X		X	X	
	OS 24	Verde e arredo		X		X	X	X		X	
	OS 25	Scavi archeologici		X		X	X	X		X	
	OS 26	Pavimentazioni			X	X	X		X	X	
	OS 27	Impianti per la trazione	X	X		X	X	X			X
	OS 28	Impianti termici	X	X		X	X	X			X
	OS 29	Armamento ferroviario	X	X		X	X	X			X
	OS 30	Impianti interni	X	X		X	X	X			X
	OS 31	Impianti per la		X		X	X	X		X	
	OS 32	Strutture in legno			X	X	X		X	X	

TABELLA F - CIFRA D'AFFARI

	1999	1998	1997	1996	1995
soggetto tenuto al bilancio (conto economico)	somma dei righi A1, A2, A3 e A4	somma dei righi A1, A2, A3 e A4	somma dei righi A1, A2, A3 e A4	somma dei righi A1, A2, A3 e A4	somma dei righi A1, A2, A3 e A4
consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili (dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo E28	Rigo E28
società di persone con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo E28	Rigo E28
società di persone con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo E28	Rigo E28
ditta individuale con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo E28	Rigo E28
ditta individuale con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo VE28	Rigo E28	Rigo E28

TABELLA G - AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

	1999	1998	1997	1996	1995
soggetto tenuto al bilancio (conto economico)	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B10 b) + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
società di persone con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))	rigo RA69 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RA68 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RA83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo A83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo A116 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
società di persone con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1995/1997) e Mod. Unico (1998/1999))	rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RB17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo B27 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
ditta individuale con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))	rigo RF66 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RF65 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RF83 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo F82 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo F88 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio
ditta individuale con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1995/1996) e Mod. Unico (1997/1999))	rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo RG17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo G17 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio	rigo G27 + canoni di locazione finanziaria e di noleggio

Note

* La dichiarazione non contiene il dato dell'ammortamento ma solo quello del valore delle immobilizzazioni materiali
I canoni di locazione finanziaria sono ricavati dalle copie dei contratti di leasing allegati

TABELLA H - COSTO DEL PERSONALE

	1999	1998	1997	1996	1995
soggetto tenuto al bilancio (conto economico)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)	somma dei righi B9a), B9b), B9c) e B9d)
società di persone con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA (1994/1997) e Mod. Unico (1998))	RA67	RA66	RA 81	A81	A114
società di persone con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1994/1997) e Mod. Unico (1998))	RB15	RB15	RB 15	B15	B21
ditta individuale con contabilità ordinaria (dichiarazione IVA (1994/1996) e Mod. Unico (1997/1998))	RF64	RF63	RF81	F80	F86
ditta individuale con contabilità semplificata (dichiarazione IVA (1994/1996) e Mod. Unico (1997/1998))	RG15	RG15	RG15	G15	G21

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

(per appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro)

1. **STAZIONE APPALTANTE**: (***indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax***)

2. **PROCEDURA DI GARA:** pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. **LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**:
   3.1. luogo di esecuzione:
   3.2. descrizione:
   3.3. natura: ***(indicare la natura dei lavori tra le seguenti: lavori edilizi e stradali, lavori idraulici, fluviali e marittimi, lavori impiantistici, lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, lavori agricolo-forestali***); ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria……………………..;
   3.4. ***(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura***)
   importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)…………….............. euro.................di cui a corpo lire (in cifre e lettere)………….. (euro) ………. e a misura lire (in cifre e lettere) ……..(euro…………..);
   (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***); (***caso C: appalto con corrispettivo a misura***)
   importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)…………….............. euro.................;
   3.5. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire (in cifre e lettere)……………. euro…………………………..;
   3.6. lavorazioni di cui all'articolo 1 della legge 46/90 e relativi importi (nel caso siano parte dei lavori da eseguire);
   3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:
   (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
   a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;
   (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
   a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni;
   (caso C: appalto con corrispettivo a misura)
   a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni ...... (.....................) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. **DOCUMENTAZIONE:**
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 1))
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché **gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta**, sono visibili presso............... nei giorni........... e nelle ore.......; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in via............ nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ......, sabato escluso, previo versamento di lire ....; a tal fine gli interessati né dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto **1.**; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ....;
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 2))
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché **gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto** sono visibili presso............... nei giorni........... e nelle ore.......; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in via............ nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ......, sabato escluso, previo versamento di lire ....; a tal fine gli interessati né dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto **1.**; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ....;

6. **TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**
6.1. termine:................;
6.2. indirizzo:..............;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto **5.**;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno............ alle ore....... presso...........; eventuale seconda seduta pubblica il giorno .... alle ore .... presso la medesima sede;

7. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto **10.** ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
   a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
      - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ....;
      - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto **6.1.** del presente bando;
   b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a ....;

9. **FINANZIAMENTO:**

10. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
    i concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli **93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999**, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

11. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE**: i concorrenti devono possedere
    (***nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)***
    attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
    (***nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)***
    i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto **3.3.** del presente bando;

12. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;

13. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
    (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
    massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo_dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel disciplinare di gara**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore

a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)

- (***alternativa n. 1)***
  massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal **disciplinare di gara**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando;
- (***alternativa n. 2)***
  massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura)

- (***alternativa n. 1)***
  massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal **disciplinare di gara**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando;
- (***alternativa n. 2)***
  massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

14. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;

15. **ALTRE INFORMAZIONI**:

a) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99;

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;
f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto **11.** del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro
j) ***(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura)***
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo **prezzo offerto** e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
- ***(alternativa n. 1)***
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
- ***(alternativa n. 2)***
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari di progetto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto

calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula ***[SAL*(1-IS)*R]*** (dove ***SAL*** = Importo stato di avanzamento; ***IS*** = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; ***R*** = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni,

o) (***alternativa n.1***)

tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;

(***alternativa n. 2)***

è esclusa la competenza arbitrale;

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ....; tel.......;

.... li ....

Il dirigente

(..................................)

BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l' offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto **6.** del **bando di gara**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore......alle ore......dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio.........della stazione appaltante sito in via .... che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**.

Nella busta "A" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) ***(nel caso concorrente in possesso dell'attestato SOA)***
   attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/98, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
   a) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
      certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.P.R. 34/2000;

(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75 , lettere a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. n. 554/99;

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

d) (***nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA***)
attesta di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28 e al punto **11.** del bando di gara;

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara**, **nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**;

g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;

j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

k) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1))
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art.

19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

m) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

n) indica il **numero di fax** al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

o) ***(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere a cottimo trattandosi di lavori di cui all'articolo 1 della legge 46/90;

5) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)***:
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

6) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)***:
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
   a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
   b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

7) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti)***:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza_conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

8) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto **8.** del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto **6.1** del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a ....;

10) ***(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)***
certificazione, in data non anteriore al quella di pubblicazione del presente bando, di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge ;

11) ***(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 75, comma1, lett. b) e c).

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione di cui ai punti 8) e 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni si consiglia siano redatte preferibilmente in conformità ai **modelli allegati** al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 e 11, **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000 indicati alla lettera a) del punto 3 dovrà essere resa anche dai soggetti indicati dal suddetto articolo 17, comma 3, del D.P.R. 34/2000.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;

(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)

- (***alternativa n. 1)***
  l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
- (***alternativa n. 2)***
  l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura)

- (***alternativa n. 1)***
  l'indicazione dal prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
- (***alternativa n. 2)***
  l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

b) ***(nel caso di offerta a prezzi unitari)***
la **lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura)
Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;

- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

(***nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)

Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: ***r = (Pg-Po)/Pg*** dove "***r***" indica la percentuale di ribasso, "***Pg***" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando, ***"Po"*** il prezzo globale offerto
L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "**lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **6.4.** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte ammesse_arrotondato all'unità superiore

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA , ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

La documentazione da trasmettere è costituita:

a) **<u>per tutti i soggetti:</u>**
   1) **da un elenco dei lavori eseguiti** nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi; tali lavori devono appartenere alla natura indicata al punto **3.3.** del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;
   2) **da un elenco dei lavori,** appartenenti alla natura indicata al punto **3.3.** del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda_documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura indicata al punto **3.3.** del bando.

b) **<u>per le società di capitali e le società cooperative:</u>**
   1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile),

corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni .... ;

2) **da un documento** che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, nel caso che la nota integrativa non riporti questi dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;

c) **per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:**
   1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni .... ;

d) **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili:**
   1) **dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico** corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni.........................;
   2) **da un documento** relativo alla consistenza dell'organico e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

e) **per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte:**
   1) **dalle copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

f) **per tutti i soggetti:**
   1) dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile;

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità dei **modelli allegati** al presente disciplinare e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, redatta preferibilmente in conformità al **modello allegato** al presente disciplinare, che attesti le suddette condizioni.

La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 28 del DPR 34/2000.

Si precisa in particolare che:

a) **il costo per il personale dipendente** è pari:

   1) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), punto 2, dell'elenco dei documenti;

   2) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali"(RA66, RA81, A81, A114, RB 15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RA67, RF64, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), punto 2, dell'elenco dei documenti;

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **6.4.** del bando per la seconda seduta pubblica, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**B-offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo ed nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

BOZZA DI BANDO DI GARA LICITAZIONE PRIVATA
(per appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro)

1. **STAZIONE APPALTANTE**: (***indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax***)

2. **PROCEDURA DI GARA:** licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. **LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**:
   3.1. luogo di esecuzione:
   3.2. descrizione:
   3.3. natura: ***(indicare la natura dei lavori tra le seguenti: lavori edilizi e stradali, lavori idraulici, fluviali e marittimi, lavori impiantistici, lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, lavori agricolo-forestali***); ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono appartenenti alla categoria……………………..;
   3.4. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)…………….............. euro................di cui
   (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
   a corpo lire (in cifre e lettere)………….. (euro) ……… e a misura lire (in cifre e lettere) ……..(euro…………..);
   (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
   a corpo lire (in cifre e lettere)…………..(euro)…………;
   (***caso C: appalto con corrispettivo a misura***)
   a misura lire (in cifre e lettere) …………… (euro)……………;
   3.5. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire (in cifre e lettere)…………….euro…………………………………;
   3.6. lavorazioni di cui all'articolo 1 della legge 46/90 e relativi importi (nel caso siano parte dei lavori da eseguire):;
   3.7. modalità di determinazione del corrispettivo:
   (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
   a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;
   (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
   a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni;
   (caso C: appalto con corrispettivo a misura)

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni ...... (....................) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli **93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999**, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

6. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto **1.** del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore....... del giorno.........; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore......alle ore......dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio.........della stazione appaltante sito in via .... che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del **mittente** nonché la dicitura "**Richiesta di invito alla licitazione privata per ....**". La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa, **a pena di esclusione**:
   a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazione e del D.P.R. 403/98 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante, assumendone piena responsabilità:
      1) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
      certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.P.R. 34/2000;

(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75 ,comma 1, lett. a), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. n. 554/99;

2) dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare ovvero di possedere i requisiti di cui al **punto 10.** del presente bando;
3) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

b) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
una dichiarazione o più dichiarazioni sottoscritta/e dai soggetti indicati all'articolo 17, comma 3 del DPR 34/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c).

c) ***(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 75, comma1, lett. b) e c).

d) ***(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

e) ***(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)***
certificazione, in data non anteriore a quella della data di pubblicazione del presente bando, di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge.

f) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)***
dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

7. **TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI:** l'invito a presentare offerta contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni............... dalla data del presente bando.

8. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
   a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
      - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso …………..;
      - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
   1) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a ………..;

9. **FINANZIAMENTO:**

10. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:** i concorrenti devono possedere :
    (nel caso di concorrenti in possesso dell'attestato SOA)
    attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare;
    (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)
    i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto **3.3.** del presente bando di gara;

11. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
    (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
    massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste **nella lettera di invito**; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando di gara;
    (caso B: appalto con corrispettivo a corpo)
    - ***(alternativa n. 1)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste **dalla lettera di invito**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando di gara;
    - ***(alternativa n. 2)***

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando di gara;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura)

- (***alternativa n. 1)***
  massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste **nella lettera di invito**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del presente bando di gara;
- (***alternativa n. 2)***
  massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

12. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in varianti;

13. **ALTRE INFORMAZIONI:**

a) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99;

b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente ;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;

f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto **10** del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'EURO;

j) ***(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura)***
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo **prezzo offerto** e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
- ***(alternativa n. 1)***
  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
- ***(alternativa n. 2)***
  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari di progetto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula ***[SAL*(1-IS)*R]*** (dove ***SAL*** = Importo stato di avanzamento; ***IS*** = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; ***R*** = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni,

o) ***(alternativa n.1)***

tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
(alternativa n. 2)
è esclusa la competenza arbitrale;

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ……….; tel…….;

………..… li …………

Il dirigente
(……………………………..)

BOZZA DI LETTERA DI INVITO

All'impresa

....

Invito a licitazione privata

Lavori di ....
....
....
....
Importo complessivo: lire...............euro.......................(compresi oneri per la sicurezza)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto.

Il bando di gara relativi ai lavori di che trattasi è stato pubblicato in data..........su...................................

La licitazione avrà luogo il giorno.................alle ore............,presso ....e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di licitazione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

Gli elaborati grafici, il computo metrico , il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso............... nei giorni........... e nelle ore.......; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso......... sito in via............ nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ......, sabato escluso, previo versamento di lire ....; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto **1.** del bando di gara.

(nel caso di offerta a prezzi unitari)

Allegata alla presente lettera di invito si trasmette **la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e sulla base della quale dovrà essere formulata l'offerta.**

1. Modalità di presentazione delle offerte

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del...........; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore ..... dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio............ della stazione appaltante sito in via .... che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**.

Nella busta "A" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) ***(nel caso concorrenti in possesso dell'attestato SOA)***
   attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 4 della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del D.P.R. 403/98 o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità:
   a) conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara;
   b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
   c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara, nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**;
   d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
   e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
   f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;
   g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
   h) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***

dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

i) ***(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n. 1))***
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

k) dichiara di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

l) indica a quale **numero di fax** va inviata, ai sensi dei D.P.R. 513/1997 e 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

3) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere a cottimo trattandosi di lavori di cui all'articolo 1 della legge 46/90;

4) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8 del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a ....;

6) ***(in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)***
dichiarazioni, rese da ogni concorrente,attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La documentazione di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
La dichiarazione di cui alla lettera b), è redatta nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità ai **modelli allegati** alla presente lettera di invito.
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), e 6), **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto dalle suddette lettere.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
   (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
   l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
   (caso B: appalto con corrispettivo a corpo)
   - ***(alternativa n. 1)***
     l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
   - ***(alternativa n. 2)***
     l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando;

   (caso C: appalto con corrispettivo a misura)
   - ***(alternativa n. 1)***
     l'indicazione dal prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei

lavori; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;

- ***(alternativa n. 2)***
  l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

b) ***(nel caso di offerta a prezzi unitari)***
la **lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura)
Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

(***nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore_e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: ***r = (Pg-Po)/Pg*** dove "***r***" indica la percentuale di ribasso, "***Pg***" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **3.5.** del bando, "***Po***" il prezzo globale offerto
L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "**lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno sopra indicato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara ;
b) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non sono in possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera l) della dichiarazione di cui al punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita:

a) **per tutti i soggetti:**
   1) **da un elenco dei lavori eseguiti** nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie ; tali lavori devono appartenere alla natura indicata al punto **3.3.** del bando; in alternativa,

per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;

2) **da un elenco dei lavori,** appartenenti alla natura indicata al punto **3.3.** del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura indicata al punto **3.3.** del bando.

b) **per le società di capitali e le società cooperative**:

1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni .... ;

2) **da un documento** che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, nel caso che la nota integrativa non riporti questi dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;

c) **per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:**

1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni .... ;

d) **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili**:

2) **dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico** corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni.........................;

3) **da un documento** relativo alla consistenza dell'organico e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

e) **per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge 109/94 e successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte**:

1) **dalle copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

f) **per tutti i soggetti**:

1) dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile;

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità dei **modelli allegati** al presente disciplinare e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, redatta preferibilmente in conformità al **modello allegato** al presente disciplinare, che attesti le suddette condizioni.
La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 28 del DPR 34/2000.

Si precisa in particolare che:
a) **il costo per il personale dipendente** è pari:
   1) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), punto 2, dell'elenco dei documenti;
   2) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali"(RA67, RA66, RA81, A81, A114, RB 15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RF64, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), punto 2, dell'elenco dei documenti;

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, attestanti il possesso dei requisiti generali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede:
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, allegata alla domanda di partecipazione alla gara, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;

alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**B-offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo ed nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

1. **STAZIONE APPALTANTE**: (***indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax***)

2. **PROCEDURA DI GARA:** pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. **LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**:
   3.1. luogo di esecuzione:
   3.2. descrizione:
   3.3. (***caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura***)
   importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)…………….............. euro.................di cui a corpo lire (in cifre e lettere)………….. (euro) ……… e a misura lire (in cifre e lettere) ……...(euro…………..); categoria prevalente……: classifica………..;
   (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***); (***caso C: appalto con corrispettivo a misura***)
   importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)…………….............. euro................; categoria prevalente…………; classifica…….;
   3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire (in cifre e lettere)…………… euro……………………………;
   3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	*Categoria*	*Importo*	
		(lire)	(euro)

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni;
(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni ...... (.....................) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. **DOCUMENTAZIONE:**
(***caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 1)***)
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché **gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta**, sono visibili presso............... nei giorni........... e nelle ore.......; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso......... sito in via............ nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ......, sabato escluso, previo versamento di lire ....; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto **1.**; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ....;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto con corrispettivo a misura (alternativa n. 2)***)
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché **gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto** e **lo schema di contratto** sono visibili presso............... nei giorni........... e nelle ore.......; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso......... sito in via............ nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ......, sabato escluso, previo versamento di lire ....; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto **1.**; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ....;

6. **TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**
   6.1. termine:................;
   6.2. indirizzo:..............;
   6.3. modalità: secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara** di cui al punto **5.** del presente bando;
   6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno............ alle ore...... presso...........; eventuale seconda seduta pubblica il giorno .... alle ore .... presso la medesima sede;

7. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto **10.** ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
   a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
      - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ....;
      - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto **6.1.** del presente bando;
   b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a ....;

9. **FINANZIAMENTO:**

10. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
    concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli **93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999**, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

11. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE**: i concorrenti devono possedere
    (nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)
    attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
    (nel caso di appalto di importo complessivo superiore a 40 miliardi)
    nonché una cifra d'affari in lavori non inferiore a 3 volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara;
    (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)

(***nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) e inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909) e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2001***)
i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2;
(***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909) e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 28 febbraio 2001***)
i requisiti di cui all'articolo 32 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 32, commi 2 e 3.

12. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;

13. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel disciplinare di gara**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
    - (***alternativa n. 1)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal **disciplinare di gara**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;
    - (***alternativa n. 2)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
    - (***alternativa n. 1)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste dal **disciplinare di gara**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base

di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;

- ***(alternativa n. 2)***
  massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

14. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;

15. **ALTRE INFORMAZIONI**:

a) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99;

b) ***(nel caso di appalti di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))***
si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))
si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;

f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto **11.** del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale ;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;

j) ***(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura)***
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo **prezzo offerto** e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
- ***(alternativa n. 1)***
  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
- ***(alternativa n. 2)***
  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari di progetto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula ***[SAL*(1-IS)*R]*** (dove ***SAL*** = Importo stato di avanzamento; ***IS*** = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; ***R*** = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo.......del capitolato speciale d'appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni,

o) ***(alternativa n.1)***

tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
(***alternativa n. 2***)
è esclusa la competenza arbitrale;

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ……….; tel…….;

16. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)***)
AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell'avviso o menzione della sua mancata pubblicazione;

17. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)***)
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA:

18. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)***)
DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

19. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909) e sempre che esso rientri nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'OMC – Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994***)
EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO:

…………… li …………

Il dirigente
(……………………………..)

BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto **6.** del **bando di gara**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore……alle ore……dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio………della stazione appaltante sito in via ……………. che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente** e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**.

Nella busta "A" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) ***(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)***
attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni e del D.P.R. 403/98 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente:
   a) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
   certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.P.R. 34/2000;

(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75,lettere a), d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99;

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
d) (***nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA***)
attesta :
(nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) e inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909 e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2001))
di possedere i requisiti di cui all'articolo 31,comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, commi 1 e 2;
(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909) e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 28 febbraio 2001)
di possedere i requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 32, commi 2 e 3;
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara, nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**;
g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;
j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
k) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***

dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "**lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)

dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "**lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

m) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

n) indica il **numero di fax** al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni;

o) ***(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

5) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)****:*

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

6) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):***

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

7) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):***

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

8) dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria ed economica in numero non inferiore a due;
9) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto **8.** del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
10) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a ....;.
11) ***(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)***
    certificazione, in data non anteriore al quella di pubblicazione del presente bando, di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge.
12) ***(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
    certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 75, comma 1, lett. b) e c).

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La documentazione di cui ai punti 9) ed 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità al **modello allegato** al presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12, **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 34/2000 indicati alla lettera a) del punto 3 dovrà essere resa anche dai soggetti indicati nel terzo comma del suddetto articolo 17 del D.P.R. 34/2000.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
l'indicazione dal prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
   - (***alternativa n. 1)***
     l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
   - (***alternativa n. 2)***
     l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
   - (***alternativa n. 1)***
     l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste **nel presente disciplinare di gara**;
   - (***alternativa n. 2)***
     l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

b) ***(nel caso di offerta a prezzi unitari)***
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e

forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura)

Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

(***nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)

Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: ***r = (Pg-Po)/Pg*** dove "***r***" indica la percentuale di ribasso, "***Pg***"

l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando, ***"Po"*** il prezzo globale offerto

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "**lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

c) ***(nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))***

le giustificazione dei prezzi offerti relativi

(***nel caso di offerta a prezzi unitari***)

alle voci n………………… della "**lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori**" sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;

(***nel caso di offerta diversa da quella a prezzi unitari***)

alle voci n………………… dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

In caso che i documenti di cui alle lettere a), b) ed c) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **6.4.** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte ammesse_arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA , ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti .

La documentazione da trasmettere è costituita:

a) **<u>per tutti i soggetti:</u>**
   1) **da un elenco dei lavori eseguiti** nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, ovvero in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, per le quali nella "**tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie**" dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 è prescritta la qualificazione obbligatoria, l'elenco deve comprendere lavori appartenenti alle suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti di cui al D.P.R. 34/2000;
   2) **(nel caso di appalti di importo complessivo pari o inferiore a 2 miliardi)** **da un elenco dei lavori,** appartenente alla categoria indicata al punto **3.3.** del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione di lavori appartenenti alle categorie indicate al punto **3.3.** del bando;

b) **<u>per le società di capitali e le società cooperative</u>**:
   1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati

dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni ……………………. ;

2) **da un documento**, che indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;
3) **da un documento**, che indichi gli ammortamenti relativi alle "attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico" e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;
4) **da un documento**, che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria; nel caso che la nota integrativa non riporti questi dati il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;

c) **per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:**
1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni ……………………. ;

d) **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili:**
1) **dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico** corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni…………………….;
2) **da un documento**, che indichi la eventuale ripartizione dell'importo complessivo della cifra d'affari nelle varie attività; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; al documento è allegato un prospetto delle fatture relative all'attività di costruzione;
3) **da un documento**, che indichi i dati relativi all'ammortamento relativi alle "attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico", e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori; nel caso che le dichiarazioni non riportino tali dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto

dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;

4) **da un documento** relativo alla consistenza dell'organico e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

e) **per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte:**
   1) **dalle copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

f) **per tutti i soggetti:**
   1) **dalle copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria** relativi alle "attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico";
   2) **da un documento**, relativo all'ammortamento figurativo di cui all'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 34/2000; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo ,da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità dei **modelli allegati** al presente disciplinare e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, redatta preferibilmente in conformità al **modello allegato** al presente disciplinare, che attesti le suddette condizioni.

Si precisa in particolare che:

a) **la cifra d'affari relativa all'attività diretta** è pari:
   1) **per le società di capitali e società cooperative**: all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del C.C.; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della cifra d'affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del C.C., punto 10, "ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività" ovvero dal

documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, dell'elenco dei documenti;

2) **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili**: all'importo della voce "volume d'affari Iva" decurtato della voce "cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni" per il periodo che va fino all'esercizio dell'anno 1997; in alternativa, a partire dall'esercizio 1997, la cifra d'affari in lavori è pari alla somma algebrica delle voci "ricavi delle vendite e delle prestazioni", "variazioni delle rimanenze", "variazioni dei lavori in corso di ordinazione" e "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" del quadro IQ o RQ (determinazione dell'IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della "cifra d'affari" fra le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera d), punto 2 dell'elenco dei documenti;

b) **la cifra d'affari relativa all'attività indiretta** è pari **per qualsiasi soggetto**, in proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio o società consortile, all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione)e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, dei bilanci dei suddetti consorzi o società;

c) **l'ammortamento** è pari:

1) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce B10, punto b), del conto economico per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal prospetto predisposto nella nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, punto 2), del codice civile - ovvero all'importo indicato nel documento di cui alla lettera b), punto 3 dell'elenco dei documenti - sommato all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come rispettivamente risultanti dalle copie dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti e all'importo degli ammortamenti figurativi come risultanti dalle copie dei bilanci;

2) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**: all' importo delle voci "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" (RA69, RA68, RA83, A116, RB17, B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27 delle dichiarazioni dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal documento di cui lettera d), punto 3, dell'elenco dei documenti, sommati all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie autenticate dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti;

d) **il costo per il personale dipendente** è pari:

1) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e

simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), punto 4, dell'elenco dei documenti;

2) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali"(RA66, RA81, A81, A114, RB 15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RA67, RF64, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), punto 4, dell'elenco dei documenti;

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto **6.4.** del bando per la seconda seduta pubblica, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

(nel caso di appalto di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste **"B-offerta economica"** presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo ed nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

(nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste **"B-offerta economica"** presentate dai concorrenti non

esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina, ai sensi del suddetto articolo 21, comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti, valuta la congruità delle offerte e comunica le decisioni al soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero alla commissione di gara che, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua. L'aggiudicazione definitiva avviene, comunque, a seguito di dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di offerta. In caso che tale dimostrazione non sia fornita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

BOZZA DI BANDO DI GARA LICITAZIONE PRIVATA

1. **STAZIONE APPALTANTE**: (***indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax***)

2. **PROCEDURA DI GARA:** licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;

3. **LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**:
   3.1. luogo di esecuzione:
   3.2. descrizione:
   3.3. importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire (in cifre e lettere)............................... (euro................) di cui
   (***caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura***)
   a corpo lire ....(euro ....) .... e a misura lire (in cifre e lettere)...........(euro..........); categoria prevalente......: classifica...........;
   (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
   a corpo lire (in cifre e lettere)............... (euro..................); categoria prevalente...........; classifica.......;
   (***caso C: appalto con corrispettivo a misura***)
   a misura lire (cifre e lettere)................(euro................); categoria prevalente..............; classifica.................;
   3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire (in cifre e lettere)............... (euro...................);
   3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione	*Categoria*	*Importo*	
		(cifre)	(euro)

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni;
(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni ...... (....................) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:**
concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli **93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999**, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

6. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:** La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto **1.** del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore....... del giorno.........; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore......alle ore......dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio.........della stazione appaltante sito in via .... che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del **mittente** nonché la dicitura **"Richiesta di invito alla licitazione privata per ...."**. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
   a. ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
   certifica, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.P.R. 34/2000;
   (dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
   certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/99;
   b. dichiara di essere in possesso dell'attestato SOA per categorie ed importi adeguati all'appalto da aggiudicare ovvero di possedere i requisiti di cui al **punto 10.** del presente bando;
   c. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
   d. ***(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***
   dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
2) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
   una dichiarazione o più dichiarazioni sottoscritta/e dai soggetti indicati all'articolo 17, comma 3 del DPR 34/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c);
3) ***(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
   certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 75, comma 1, lett. b) e c).
4) ***(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)***
   certificazione, in data non anteriore a quella della data di pubblicazione del presente bando, di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge.
5) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)***
   dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

7. **TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI:** l'invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni............... dalla data del presente bando.

8. **CAUZIONE:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
   a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e forniture costituita alternativamente:
      - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ....;
      - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
   b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a ....;

9. **FINANZIAMENTO:**

10. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:** i concorrenti devono possedere :
    (nel caso di concorrenti in possesso dell'attestato SOA)
    attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata devono essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai lavori da appaltare;
    (nel caso di appalto di importo complessivo superiore a 40 miliardi)
    una cifra d'affari in lavori non inferiore a 3 volte l'importo complessivo a base di gara;
    (nel caso di concorrenti non in possesso dell'attestato SOA)
    (nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro (lire 290.440.500) e inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909 e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2001))
    i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi 1 e 2;
    (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (lire 10.374.830.909)e comunque limitatamente ai bandi pubblicati entro il 28 febbraio 2001)
    i requisiti di cui all'articolo 32 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 32, commi 2 e 3.

11. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**
    (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
    massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste **nella lettera di invito**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;
    (***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
    - (***alternativa n. 1)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste **dalla lettera di invito**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;
    - (***alternativa n. 2)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;

    (caso C: appalto con corrispettivo a misura)
    - (***alternativa n. 1)***
      massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l'offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste **nella lettera di invito**; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando;
    - (***alternativa n. 2)***
      massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

12. **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in varianti;

13. **ALTRE INFORMAZIONI:**
    a) ***(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)***
       non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
       (dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. n.554/99 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2000)
       non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e di cui alla legge n.68/99;

b) ***(nel caso di appalti di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP(lire 10.374.830.909.))***
si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP(lire 10.374.830.909))
si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;

f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto **10.** del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;

k) ***(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura)***
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo **prezzo offerto** e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo .... del capitolato speciale d'appalto;
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6,

del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al **prezzo offerto** aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo ………… del capitolato speciale d'appalto;

***(caso C: appalto con corrispettivo a misura*)**

- ***(alternativa n. 1)***
  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari contrattuali**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo ………… del capitolato speciale d'appalto;
- ***(alternativa n. 2)***
  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei **prezzi unitari di progetto**; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula ***[SAL*(1-IS)*R]*** (dove ***SAL*** = Importo stato di avanzamento; ***IS*** = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; ***R*** = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'articolo ………… del capitolato speciale d'appalto;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni,

o) (***alternativa n.1***)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;
(***alternativa n. 2)***
è esclusa la competenza arbitrale;

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ……….; tel…….;

14. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)***)
AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell'avviso o menzione della sua mancata pubblicazione;

15. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)***)
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA:

16. (***nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909)***)

DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

17. ***(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (Lire 10.374.830.909) e sempre che esso rientri nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'OMC – Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994*)**
EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO:

……….…. li …………

Il dirigente
(……………………………..)

BOZZA DI LETTERA DI INVITO

All'impresa

....

Invito a licitazione privata

Lavori di ....
....
....
....
Importo complessivo : lire................euro.......................(compresi oneri per la sicurezza)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto.

Il bando di gara relativi ai lavori di che trattasi è stato pubblicato in data..........sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data...................

La licitazione avrà luogo il giorno.................alle ore............,presso ....e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di licitazione potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso............... nei giorni........... e nelle ore.......; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in via............. nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ......, sabato escluso, previo versamento di lire ....; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto **1.** del bando di gara.

(nel caso di offerta a prezzi unitari)

Allegata alla presente lettera di invito si trasmette **la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e sulla base della quale dovrà essere formulata l'offerta.**

1. Modalità di presentazione delle offerte

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del...........; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore ..... dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all'ufficio............. della stazione appaltante sito in via .... che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I plichi devono idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **"A - Documentazione"** e **"B - Offerta economica"**.

Nella busta "A" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) ***(nel caso concorrenti in possesso dell'attestato SOA)***
attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e classifiche devono essere adeguate alle categorie ed importi relativi ai lavori da appaltare;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità:
   a) conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara;
   b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
   c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara**, **nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**
   d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
   e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori
   f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;
   g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
   h) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***
   dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione**

dei lavori" relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

i) (***nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n. 1)***)
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "**lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

k) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

l) indica a quale **numero di fax** va inviata, ai sensi dei D.P.R. 513/1997 e 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

3) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

4) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto **8.** del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a ....;

6) (***in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti***)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente,attestanti:
   - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
   - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

7) referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito dei quali almeno uno di interesse nazionale;

Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La documentazione di cui ai punti 4) ed 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.
La dichiarazione di cui al punto 2), è redatta nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità al **modello allegato** alla presente lettera di invito.
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), e 7), **a pena di esclusione**, devono contenere quanto previsto dai suddetti numeri.

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore:
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura):
l'indicazione dal prezzo globale, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni e secondo le norme e con le modalità previste nella presente lettera di invito.
(***caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
   - (***alternativa n. 1)***
     l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara - che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, secondo le norme e con le modalità previste nella presente lettera di invito;
   - (***alternativa n. 2)***
     l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando di gara;

(caso C: appalto con corrispettivo a misura)
   - (***alternativa n. 1)***
     l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara - che il

concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, secondo le norme e con le modalità previste nella presente lettera di invito;

- ***(alternativa n. 2)***
  l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

b) ***(nel caso di offerta a prezzi unitari)***
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura)
Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

(***nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo***)
Si precisa che:

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: ***r = (Pg-Po)/Pg*** dove "***r***" indica la percentuale di ribasso, "***Pg***" l'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto **3.4.** del bando di gara, ***"Po"*** il prezzo globale offerto
L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "**lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore

c) ***(nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))***
le giustificazione dei prezzi offerti relativi sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
(***nel caso di offerta a prezzi unitari***)
alle voci n.................... della "**lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori**"
(***nel caso di offerta diversa da quella a prezzi unitari***)
alle voci n.................... dell'elenco dei prezzi unitari posti a base di gara sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.
In caso che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno sopra indicato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara ;
b) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non sono in possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera l) della dichiarazione di cui al punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti .

La documentazione da trasmettere è costituita:

a) **per tutti i soggetti:**
   1) **da un elenco dei lavori eseguiti** nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi, che la stazione appaltante valuta alla luce delle corrispondenze fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, ovvero in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; nel caso il concorrente intende eseguire direttamente le lavorazioni, previste nel bando di gara e che sono appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, per le quali nella "**tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie**" dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 è prescritta la qualificazione obbligatoria, l'elenco deve comprendere lavori appartenenti alle suddette categorie di importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti di cui al D.P.R. 34/2000;
   2) **(nel caso di appalti di importo complessivo pari o inferiore a 2 miliardi)**
   da un elenco dei lavori, appartenente alla categoria indicata al punto **3.3.** del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione di lavori appartenenti alle categorie indicate al punto **3.3.** del bando;

b) **per le società di capitali e le società cooperative:**
   1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni .... ;
   2) **da un documento**, che indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente nel caso che la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;
   3) **da un documento**, che indichi gli ammortamenti relativi alle "attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico" e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla

attività di realizzazione di lavori, nel caso che la nota integrativa non riporti tali dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;

4) **da un documento**, che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria; nel caso che la nota integrativa non riporti questi dati il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola;

c) **per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili:**

1) dalle **copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli anni .... ;

d) **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili:**

1) **dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico** corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni..........................;
2) **da un documento**, che indichi la eventuale ripartizione dell'importo complessivo della cifra d'affari nelle varie attività; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88; al documento è allegato un prospetto delle fatture relative all'attività di costruzione;
3) **da un documento**, che indichi i dati relativi all'ammortamento relativi alle "attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico", e, pertanto, esclusivamente al complesso dei beni che sono tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività di realizzazione di lavori; nel caso che le dichiarazioni non riportino tali dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;
4) **da un documento** relativo alla consistenza dell'organico e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

e) **per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e successive modifiche, e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte:**

1) **dalle copie dei bilanci**, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito;

f) **per tutti i soggetti**:
1) **dalle copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria** relativi alle "attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico";
2) **da un documento**, relativo all'ammortamento figurativo di cui all'articolo 18, comma 8 del D.P.R. 34/2000; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 15/68 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del DPR 403/98, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza di tale organo ,da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/1/1992. n. 88;

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e preferibilmente in conformità dei **modelli allegati** al presente disciplinare e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, redatta preferibilmente in conformità al **modello allegato** al presente disciplinare, che attesti le suddette condizioni.

Si precisa in particolare che:

a) **la cifra d'affari relativa all'attività diretta** è pari:
1) **per le società di capitali e società cooperative**: all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione) e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del C.C.; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della cifra d'affari fra le varie attività è rilevata dai dati indicati nella nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del C.C., punto 10, "ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo la categoria di attività" ovvero dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera b), punto 2, dell'elenco dei documenti;
2) **per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane, i consorzi stabili**: all'importo della voce "volume d'affari Iva" decurtato della voce "cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni" per il periodo che va fino all'esercizio dell'anno 1997; in alternativa, a partire dall'esercizio 1997, la cifra d'affari in lavori è pari alla somma algebrica delle voci "ricavi delle vendite e delle prestazioni", "variazioni delle rimanenze", "variazioni dei lavori in corso di ordinazione" e "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" del quadro IQ o RQ (determinazione dell'IRAP) della dichiarazione dei redditi; nel caso la società svolge una pluralità di attività l'eventuale ripartizione dell'importo della "cifra d'affari" fra

le varie attività è rilevata dal documento sottoscritto dal legale rappresentante di cui alla lettera c), punto 2 dell'elenco dei documenti;

b) **la cifra d'affari relativa all'attività indiretta** è pari **per qualsiasi soggetto**, in proporzione alle quote di partecipazione del soggetto al consorzio o società consortile, all'importo della voce A (valore della produzione) somma algebrica degli importi delle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazione dei lavori in corso di ordinazione)e A4 (incremento di immobilizzazioni per lavori interni) del conto economico, dei bilanci dei suddetti consorzi o società;

c) **l'ammortamento** è pari:
   1) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce B10, punto b), del conto economico per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal prospetto predisposto nella nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, punto 2), del codice civile - ovvero all'importo indicato nel documento di cui alla lettera b), punto 3 dell'elenco dei documenti - sommato all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come rispettivamente risultanti dalle copie dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti e all'importo degli ammortamenti figurativi come risultanti dalle copie dei bilanci;
   2) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**: all' importo delle voci "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" (RA69, RA68, RA83, A116, RB17, B17, B27, RF66, RF65, RF83, F82, F88, RG17, G17, G27 delle dichiarazioni dei redditi dei vari anni) per la parte relativa all'ammortamento delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, come risultante dal documento di cui lettera b), punto 3, dell'elenco dei documenti, sommati all'importo dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, nonché degli ammortamenti figurativi come rispettivamente risultanti dalle copie dei contratti di noleggio e di locazione finanziaria e documentazione di cui alla lettera f), dell'elenco dei documenti;

d) **il costo per il personale dipendente** è pari:
   1) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce B9, costo per il personale (somma delle voci B9a, salari e stipendi, B9b, oneri sociali, B9c, trattamento di fine rapporto e B9d, trattamento di quiescenza e simili) del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della art. 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento di cui alla lettera b), punto 4, dell'elenco dei documenti;
   2) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio**: all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali"(RA66, RA81, A81, A114, RB 15, B15, B21, RF63, RF81, F80, F86, RG15, G15, G21, RA67, RF64, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento di cui alla lettera d), punto 4, dell'elenco dei documenti;

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98, procede, altresì, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato e nello stesso tempo in cui essi trasmettono i documenti, al controllo della veridicità delle dichiarazioni, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, attestanti il possesso dei requisiti generali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, allegata alla domanda di partecipazione alla gara, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

(nel caso di appalto di importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**B-offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater, ultimo periodo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

(nel caso di appalto di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP (lire 10.374.830.909))

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**B-offerta economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina, ai sensi del suddetto articolo 21, comma 1-bis, le giustificazioni presentate dai concorrenti, valuta la congruità delle offerte e comunica le decisioni al soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero alla commissione di gara che, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua. L'aggiudicazione definitiva avviene, comunque, a seguito di dimostrazione del possesso

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di offerta. In caso che tale dimostrazione non sia fornita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-quater.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto – importo inferiore a 150.000 euro)
(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al DPR 554/99)

[denominazione e indirizzo
della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto] istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto..
nato il..............a..
in qualità di ....
dell'impresa...
con sede in..
con codice fiscale n...
con partita IVA n...
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE;
A tal fine ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968,n.15 e del D.P.R.403/98,consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
b) che non sussistono a propri carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n..575;
c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale;
d) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
e) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
f) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
g) l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
h) di non aver commesso errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici;
i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione;
k) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.............................per la seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione...........................
- data di iscrizione..............................
- durata della ditta/data termine..............
- forma giuridica...............................
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ***(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)***...;

l) ***(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)*** di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28;

m) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ;
ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

n) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara**, **nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**;

p) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;

s) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

t) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***
di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;
(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1))
di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

u) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

v) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

w) ***(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

x) che il numero di fax al quale va inviati l'inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e

successive modificazioni è il seguente:...;

y) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni*)**:
di concorrere per i seguenti consorziati: (*indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);*

z) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):***
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.................. nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

FIRMA

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), b) e c), deve essere resa anche dai soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto – importo inferiore a 150.000 euro)
(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al DPR 554/99)

[denominazione e indirizzo della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto] istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto...
nato il..............a..
in qualità di ....
dell'impresa..
con sede in..
con codice fiscale n..
con partita IVA n...
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE;
A tal fine ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968,n.15 e del D.P.R.403/98,consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
d) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
f) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-………………………. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
   - numero di iscrizione………………………
   - data di iscrizione…………………………..
   - durata della ditta/data termine……………
   - forma giuridica………………………………
   - titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (***indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza***)………………………………………………
     ………………….;
g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

h) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

i) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.............................per la seguente attività....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
   - numero di iscrizione..........................
   - data di iscrizione..............................
   - durata della ditta/data termine..............
   - forma giuridica................................
   - titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ***(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)***..;

j) ***(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)*** di possedere i requisiti di cui all'articolo 28 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28;

k) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) ;
ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

l) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel **bando di gara**, nel **disciplinare di gara, nello schema di contratto**, nel **capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto**;

n) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione

dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

p) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;

q) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

r) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1))

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

t) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei

materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

u) ***(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

v) che il numero di fax al quale va inviati l'inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:..;

w) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)*:**
di concorrere per i seguenti consorziati: (*indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);*

x) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):***
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.................. nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto)
(fino all'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al D.P.R. 554/99)

[denominazione e indirizzo della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………
nato il…………………………a………………………………………………
in qualità di……………………………………………………………………
dell'impresa……………………………………………………………………
con sede in……………………………………………………………………
con codice fiscale n……………………………………………………………
con partita IVA n………………………………………………………………
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

A tal fine ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R.403/98, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);
b) che non sussistono a propri carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale;

d) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
e) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
f) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
g) l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
h) di non aver commesso errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici;
i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
j) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione;
k) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-............................. per la seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
   - numero di iscrizione..........................
   - data di iscrizione..............................
   - durata della ditta/data termine..............
   - forma giuridica..................................
   - titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (***indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza***)...;
l) ***(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)***
   (nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP)
   di possedere i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, commi 1 e 2;
   (nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP)
   di possedere i requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 32, commi 2 e 3;
m) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese ***(denominazione, ragione sociale e sede) ;***
   ovvero
   di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;
n) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
o) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel

capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

p) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;;

s) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

t) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1))

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

u) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

v) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

w) ***(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

x) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:..............................;

y) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)*:**

di concorrere per i seguenti consorziati***: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);***

z) **(*nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti*)**:
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a............................ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), b) e c), deve essere resa anche dai soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto)
(dopo l'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al DPR 554/99)

[denominazione e indirizzo
della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ....
nato il............................a...
in qualità di...
dell'impresa...
con sede in..
con codice fiscale n..
con partita IVA n..
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

A tal fine ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R.403/98, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l'inesistenza, a carico

dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

d) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;

f) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

g) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

h) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di- ……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
   - numero di iscrizione……………………..
   - data di iscrizione…………………………..
   - durata della ditta/data termine……………
   - forma giuridica……………………………..
   - titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (***indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza***)……………………………………………………………;

i) ***(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA)***
(nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP)
di possedere i requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 31, commi 1 e 2;
(nel caso di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP)
di possedere i requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 32, commi 2 e 3;

j) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese ***(denominazione, ragione sociale e sede) ;***
ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

k) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

l) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

m) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

n) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

o) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;;

p) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

q) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

(nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1))

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

r) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

s) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

t) ***(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

u) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:..............................;

v) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)*****:**

di concorrere per i seguenti consorziati*:* ***(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);***

w) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)****:*

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.............................. nonché si uniformerà alla

disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
(licitazione privata)

[denominazione e indirizzo della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto]

Il sottoscritto ....
nato il ....a..
in qualità di ...., per l'impresa .... con sede in............................., con codice fiscale n. ....e con partita IVA n. .... essendo stato invitato a partecipare alla licitazione privata per l'affidamento dei lavori in oggetto, come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1968,n.15 e del D.P.R.403/98,consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla gara;
b) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
d) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94;;
g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
h) ***(nel caso A: corrispettivo a corpo e a misura)***

   di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

   (nel caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1))

   di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella **"lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori"** non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19, della legge 109/94

e successive modificazioni e dell'art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;

i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

j) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

k) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente:.............................;

l) ***(nel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni)*:**
di concorrere per i seguenti consorziati*: **(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato);***

m) ***(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)****:*
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a.............................
nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Dichiarazione relativa alla «Cifra D' affari»

Il sottoscritto .... nato a .... il ..../..../......... nella qualità di .... della .... con sede legale in .... Via/Piazza ...., n° civico ....

partita IVA / Cod. Fiscale

ai fini della dimostrazione del possesso della «**adeguata capacità economica e finanziaria**» compresa tra i requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara .... relativo a .... pubblicato su .... in data ....da ....

DICHIARA

che la **cifra complessiva d'affari** conseguita dalla sopraindicata .... nei 5 anni che vanno dal .... al .... è stata di:

Euro	Lire

che, nella **cifra d'affari** sopra indicata, la componente imputabile a **ricavi per prestazioni in costruzioni** conseguita tramite attività diretta ed indiretta, è stata di:

Euro	Lire

come risulta dalla seguente tabella di ripartizione:

Anno	*A = B+C* *Cifra d'affari totale*		*B* *Cifra d'affari imputabile ad altre attività, diverse dalla costruzione*		*C* *Cifra d'affari imputabile ad attività di costruzione*	
	(in milioni di Lire)	*(in Euro)*	*(in milioni di Lire)*	*(in Euro)*	*(in milioni di Lire)*	*(in Euro)*
...						
...						
...						
...						
Totale						

che, ai fini del rispetto delle percentuali minime dell'adeguato **organico medio annuo** e dell'**adeguata dotazione di attrezzature tecniche**, la **cifra d'affari, imputabile ad attività di costruzione**, utile per la dimostrazione dell' "adeguata capacità economica e finanziaria ", è pari a:

Euro	Lire

DATA *FIRMA*

....

Attestazione di veridicità

Il sottoscritto .... nato a .... il ..../..../... nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale[1] della .... con sede legale in ...., Via/Piazza ...., n° civico ....

partita IVA / Cod. Fiscale

sotto la propria personale responsabilità,

ATTESTA,

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che quanto dichiarato dal sig. .... in qualità di .... della suddetta società corrisponde a verità.

DATA *FIRMA*

....

[1] ***Ovvero, in mancanza di tale organo: " nella qualità di Revisore Contabile, iscritto al relativo registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, presso il Tribunale di ....con n..........***

ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO:

n. progressivo	Committente	Luogo di esecuzione	Periodo dei lavori		Categoria dei lavori	A Importo totale di contratto		Lavori eseguiti in qualità di:		Importo dei lavori subappaltati (1)			E Importo utile ai fini della qualificazione se (B+C) > [(DxA)/100] E =A-[(B+C) - (D x A)/100] se (B+C) <= [(DxA)/100] E=A	
			Dal	Al		(in milioni di Lire)	(in Euro)	appaltatore	subappaltatore	B nella categoria prevalente e nella categoria a qualificazione non obbligatoria (in milioni di Lire)	C nella categoria a qualificazione obbligatoria (in milioni di Lire)	D Franchigia ponderale D = (30 x B + 40 x C)/A	(in milioni di Lire)	(in Euro)
Riporto														
Totale a riportare														

(1) I lavori subappaltati in vigenza della legge 10 febbraio 1962, n. 57 debbono essere considerati tutti a "qualificazione non obbligatoria"

DATA ______________

FIRMA ______________

Mod. « ...»

Dichiarazione relativa alla «Idoneità tecnica»

Il sottoscritto .... nato a .... il ..../..../...... nella qualità di ....
della .... con sede legale in .... Via/Piazza ...., n° civico ....

partita IVA / Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata idoneità tecnica» compresa tra i requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara .... relativo a ....
pubblicato su .... in data .... da ....

DICHIARA

che l'**importo utile** dei lavori diretti dal proprio Direttore Tecnico ...., ... è stato di L. .... come risulta dal seguente elenco:

ATTESTA,

ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI DAL DIRETTORE TECNICO NEL QUINQUENNIO ....

A	B	C	D		E	F		G	
n. progressivo	***Committente***	***Luogo di esecuzione***	***Periodo dei lavori***		***Categoria dei lavori***	***Importo totale di contratto***		***Importo utile*** *Indicare il prodotto dell'importo della colonna F per il fattore di riduzione 0,10*	
			Dal	*Al*		*(in milioni di Lire)*	*(in Euro)*	*(in milioni di Lire)*	*(in Euro)*
Riporto									
Totale a riportare									

DATA
....

FIRMA
....

Mod. « ....»

Dichiarazione relativa alle «Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico»

Il sottoscritto .... nato a .... il ..../..../... nella qualità di .... della .... con sede legale in .... Via/Piazza ...., n° civico ...

partita IVA / Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata dotazione di attrezzature tecniche» compresa tra i requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara .... relativo a .... pubblicato su .... in data ....da ....

DICHIARA

che le quote per **ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio**, nonché per **«ammortamenti figurativi»** sostenute dalla sopraindicata .... nei 5 anni che vanno dal ..... al .... sono state complessivamente di:

Euro	Lire	Percentuale sulla **cifra d'affari utile imputabile all'attività di costruzioni**

AMMORTAMENTI

Anno	*A = B+C* *Importo totale degli ammortamenti*		*B* *Importo degli ammortamenti relativi a beni diversi da attrezzature, mezzi d'opera*		*C* *Importodegli ammortamenti relativi ad attrezzature, mezzi dopera ed equipaggiamenti tecnici*	
	(in milioni di	*(in Euro)*	*(in milioni di*	*(in Euro)*	*(in milioni di Lire)*	*(in Euro)*
Totale						

NOLEGGIO

N. progr.	*Descrizione del bene*	*Fornitore*	*Data di stipula del contratto*	*Importo dei canoni corrisposti nel quinquennio*	
				(in milioni di Lire)	*(in Euro)*
Totale					

come risulta dalle seguenti tabelle:

Mod. « ....»

LOCAZIONE FINANZIARIA

N. progr.	*Descrizione del bene*	*Fornitore*	*Data di stipula del contratto*	*Importo dei canoni corrisposti nel quinquennio*	
				(in milioni di Lire)	*(in Euro)*
Totale					

AMMORTAMENTI FIGURATIVI

Anno	*Descrizione del bene*	*Estremi del documento d'acquisto*	*Costo storico*		*Ammortamento*			*Quota ammortamento*		*Durata ammortam. figurativo (Anni)*
			(in milioni di Lire)	*(in Euro)*	*Inizio*	*Fine*	*Durata (Anni)*	*(in milioni di Lire)*	*(in Euro)*	
Totale										

Attestazione di veridicità

Il sottoscritto .... nato a .... il ..../..../......nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale[1] della .... con sede legale in ....,Via/Piazza ...., n° civico ......
partita IVA / Cod. Fiscale

sotto la propria personale responsabilità,

ATTESTA,

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che quanto dichiarato dal sig. .... in qualità di .... della suddetta società corrisponde a verità.

DATA ....

FIRMA ....

[1] *Ovvero, in mancanza di tale organo: " nella qualità di Revisore Contabile, iscritto al relativo registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, presso il Tribunale di ....con n..........*

Mod. « ....»

Dichiarazione

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………… il …./…./………
nella qualità di ……………………………………………………………………………… , della ………………………………
con sede legale in ………… Via/Piazza ……………………………………………………………, n° civico ………
partita IVA / Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara …………… relativo a …………………………………………………………………………… pubblicato su ………………… in data ……………da ………………………………………………………………………

DICHIARA

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e dell'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che la documentazione comprovate il suddetto possesso e consistente in:

a) ……………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………

è già stata presentata dalla scrivente a codesta stazione appaltante in occasione della partecipazione alla gara d'appalto di cui al bando n. del …. per la realizzazione di …… e che la stessa è stata verificata positivamente ed è in corso di validità.

DATA ……………………………… *FIRMA* ………………………………

00A11285

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651453/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.